

## TRUST, ATTO DI DESTINAZIONE E SOGGETTI INCAPACI

**(N.B.: il presente scritto costituisce una sintesi del capitolo sesto – pagg.729-840 - del libro S.Bartoli, “Trust e atto di destinazione nel diritto di famiglia e delle persone”, Milano 2011)**

### 1. Premessa

Il coinvolgimento di soggetti incapaci in trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c. e` piuttosto frequente.

Vi sono in primo luogo assai numerosi casi in cui tali soggetti rivestono solo il ruolo di beneficiari [*per quattro vicende oggetto di precedenti giudiziari e rilevanti nella presente sede — le prime due relative a minori sotto potestà , la terza concernente un interdetto e l'ultima un beneficiario di amministrazione di sostegno — cfr. Trib. Firenze (decr.) 23.10.2002, TAF 2003, 406; Trib. Perugia - Giudice Tutelare (decr.) 26.6.2001, TAF 2002, 52; Trib. Firenze - Giudice Tutelare (decr.) 7.7.2004, TAF 2005, 85; Trib. Roma - Giudice Tutelare (decr.) 26.10.2009, TAF 2010, 180, con commento di Tonelli-Bulgarelli 2010, 375 ss.*].

Vi sono altresì casi (sempre più` numerosi) in cui soggetti incapaci, invece, sono al tempo stesso disponenti e beneficiari [*per vicende del genere oggetto di precedenti giudiziari tutti, eccetto uno, favorevoli, e tutte aventi ad oggetto trusts, cfr., quanto ai minori sotto potestà , Trib. Perugia - Giudice Tutelare (decr.) 16.4.2002, TAF 2002, 584, con commento di Mazza Galanti 2003; Trib. Bologna - Giudice Tutelare (decr.) 3.12.2003, TAF 2004, 254 e, quanto all'atto istitutivo, 477 ss., con commenti di De Nova 2006 b; Dogliotti 2004; Lipparini 2004; Trib. Firenze - Giudice Tutelare (decr.) 8.4.2004, TAF 2004, 567 ss.; Trib. Parma (decr.) senza data, ma 2008, [www.federnotizie.org](http://www.federnotizie.org), numero del settembre 2008 della rivista on line, con commenti di Muritano 2008; Valenza 2009; Trib. Grosseto-S.D. di Orbetello - Giudice Tutelare (decr.) 29-30.7.2008, Not 2009, 40 (in cui e` erroneamente riportata la data del 15.7.2008), con bozza dell'atto istitutivo e con commento di Muritano-Bartoli 2009; quanto ai minori sotto tutela, Trib. Modena-S.D. di Sassuolo - Giudice Tutelare (decr.) 11.12.2008, TAF 2009, 177 e (per ricorso, CTU ed atto istitutivo, il primo ed il terzo pubblicati senza mia autorizzazione) 324 ss., con commento di Riso-Parisi 2009; Trib. Modena-Sez. Dist. Sassuolo Giudice Tutelare (decr.) 27/5/2009, inedito e Trib. Modena (decr.) 18/11/2009, inedito; quanto agli*

*interdetti, Trib. Ferrara (decr.) 28.2.2006 (data di emissione e non di deposito, essendo quest'ultima illeggibile) inedito e citato in Bartoli-Muritano 2008, 137 ss.; quanto ai beneficiari di amministrazione di sostegno, Trib. Modena - Giudice Tutelare (decr.) 11.8.2005, TAF 2006, 581 e, quanto all'atto istitutivo, 635 ss.; Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 14.3.2006, TAF 2006, 415, con commenti di Venchiarutti 2006 b; Di Profio 2006; La Torre 2007; Trib. Treviso - Giudice Tutelare (decr.) 7.2.2007 inedito, citato da Riccio 2009, nota 3 a p. 677 e nota 8 a p. 680, del quale si sa solo che il giudice ha posto, quale condizione per autorizzare l'istituzione del trust, che guardiano ne fosse sempre e soltanto il soggetto titolare dell'ufficio di amministratore di sostegno; Trib. Bologna - Giudice Tutelare (decr.) 23.9.2008, TAF 2008, 631 e Trib. Bologna (decr.) 11.5.2009, TAF 2009, 543, con commenti di Di Sapio 2009; Bartoli 2009; Bucchi-Bertolini 2010; Trib. Rimini -Giudice Tutelare (decr.) 21.4.2009, TAF 2009, 409 e, quanto all'atto istitutivo, 682 ss., con commento di Riccio 2009, vicenda pero` in cui e` stata successivamente emessa una pronunzia contraria: cfr. Trib. Rimini (decr.) 21.8.2010, TAF 2010, 618, che ha respinto l'istanza ex art. 747 c.p.c. volta a conseguire l'autorizzazione a trasferire al trustee beni dell'incapace di provenienza successoria; Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 17.6.2009, TAF 2009, 531].*

In taluni di questi ultimi precedenti giudiziari, fra l'altro, l'incapace-disponente e beneficiario e` giunto fino al punto di designare beneficiari ulteriori rispetto a se medesimo [cio` e` accaduto nei trusts oggetto di Trib. Firenze - Giudice Tutelare (decr.) 8.4.2004; Trib. Ferrara (decr.) 28.2.2006; Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 14.3.2006; Trib. Parma (decr.) senza data, ma 2008; Trib. Rimini - Giudice Tutelare (decr.) 21.4.2009 e Trib. Rimini (decr.) 21.8.2010, TAF 2010, 618; Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 17.6.2009].

Si evidenzia, altresì, che in talune delle summenzionate vicende coinvolgenti beneficiari di amministrazione di sostegno in qualità di disponenti [mi riferisco a quelle oggetto di Trib. Modena - Giudice Tutelare (decr.) 11.8.2005, TAF 2006, 581 e 635; Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 14.3.2006, TAF 2006, 415; Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 17.6.2009, TAF 2009, 531], costoro avevano subito un provvedimento giudiziale di fatto comportante la completa ablazione della capacità d'agire: ipotesi questa che, pur assai diffusa nella prassi, appare di controversa ammissibilità non solo in dottrina (per l'opinione negativa cfr. Spallarossa 2006, 363 ed ivi nota 71), ma

anche a livello di giurisdizioni superiori (*per la tesi negativa cfr. C. Cost. 440/2005, FD 2006, 121; per una piu' articolata lettura cfr. invece Cass. n. 13584/2006, Corg 2005, 1529*).

Tanto premesso, nei successivi §§ si analizzeranno, pertanto, le problematiche discendenti da siffatte operazioni negoziali.

## **2. L'incapace disponente**

### **2.1. Il negozio testamentario**

Appare in primo luogo chiaro che l'incapace potra' validamente porre in essere un trust o un atto di destinazione testamentari (*di persona e senza autorizzazione giudiziale alcuna, trattandosi di atto personalissimo: cfr. Capozzi 2009, 711-712*) solo se sia munito della capacita' di testare (e se, ovviamente, non si trovi ad essere affetto da incapacita' naturale al momento della stipula): visto l'art. 591 c.c., pertanto, cio' sara' possibile solo per l'inabilitato e, come afferma dottrina costante sulla scorta dell'ampio tenore dell'art. 409 primo comma c.c. (*cfr. Bonilini-Tommaseo 2008, 437-438; Capozzi 2009, 682; Muritano-Dell'Anna 2006, 149 ss.*), per il beneficiario di amministrazione di sostegno (salvo — s'intende — che il decreto del giudice tutelare emesso ex artt. 405, 407 quarto comma o 411 ultimo comma c.c. stabilisca diversamente, estendendo anche a costui il divieto di testare sancito dallo stesso art. 591 secondo comma n. 2 c.c. per l'interdetto).

Appare altresì evidente che, come qualunque altro testatore, anche quello incapace d'agire ma capace di testare dovra' , nell'individuare i destinatari degli effetti del negozio, tener conto delle norme dettate in tema di capacita' a ricevere per testamento,

cioè degli artt. da 596 a 599 c.c.

Per il beneficiario di amministrazione di sostegno cfr. altresì art. 411 secondo e terzo comma c.c., dal quale si evince che l'amministratore di sostegno è incapace di ricevere per testamento dal beneficiario di amministrazione di sostegno, salvo che detto amministratore ne sia parente entro il quarto grado, coniuge o stabile convivente [cfr. Bonilini-Tommaseo 2008, 404 ss., i quali precisano

*che detta incapacità a ricevere per testamento vige solo se l'amministratore di sostegno operi come rappresentante legale e non, analogamente a quanto accade per il curatore dell'emancipato o dell'inabilitato, quale mero assistente legale; preciserei che tali divieti non si applicheranno a fortiori neppure alla peculiare figura, individuata da attenta dottrina — cfr. Calò 2004, 126-127; Marozz 2005, 526-527 — e che già ha trovato riscontro in talune pronunzie giurisprudenziali — cfr. Trib. Parma - Giudice Tutelare (decr.) 2.4.2004, Not, 2004, 397; Trib. Pinerolo - Giudice Tutelare (decr.) 4.11.2004, NGCC, 2005, I, 1 — del soggetto sottoposto ad un'amministrazione di sostegno che non l'ha affatto privato della capacità d'agire, poiché il decreto di nomina dell'amministratore si limita a prevedere — come l'ampio tenore dell'art.405, quinto comma, n. 3 e 4, c.c. pare consentire — che taluni atti potranno, alternativamente, esser compiuti personalmente dal beneficiario della misura ovvero, in sua vece, dal detto amministratore, così dando luogo ad una forma di rappresentanza legale non già esclusiva, ma meramente "concorrente"]].*

A tale riguardo, riterrei che i divieti sanciti da dette norme si applichino senz'altro ai soggetti destinati ad essere beneficiari del negozio (cfr. altresì, con riguardo ai trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c. inter vivos, § 2.2.2), ma forse non anche a coloro che il testatore abbia designato quali trustees o gestori, poiché in quest'ultimo caso la ratio di detti divieti non parrebbe violata: la ricezione di beni in qualità di trustee o gestore, infatti, per definizione non determina un arricchimento in capo al titolare dell'ufficio, trattandosi di una proprietà non già piena, ma vincolata nel fine (a soluzione

opposta si dovrebbe forse pervenire, invece, se a fronte della titolarita` dell'ufficio fosse prevista l'erogazione di un compenso).

## **2.2. Il negozio inter vivos**

### **2.2.1. Ipotesi in cui il disponente e` , altresì, unico beneficiario**

#### **2.2.1.1. La dubbia validita` del negozio**

Nelle peculiari ipotesi di “autodestinazione” qui considerate

*[verificatesi nelle vicende oggetto di taluni dei precedenti giudiziari favorevoli di cui al § 1: cfr. Trib.*

*Bologna – Giudice Tutelare (decr.) 3.12.2003, TAF 2004, 254 e, quanto all'atto istitutivo, 477 ss.;*

*Trib. Grosseto-S.D. di Orbetello – Giudice Tutelare (decr.) 29-30.7.2008, Not 2009, 40; Trib.*

*Modena -S.D. di Sassuolo - Giudice Tutelare (decr.) 11.12.2008, TAF 2009, 177 e 324; Trib.*

*Modena-Sez. Dist. Sassuolo Giudice Tutelare (decr.) 27/5/2009, inedito e Trib. Modena (decr.)*

*18/11/2009, inedito; Trib. Modena - Giudice Tutelare (decr.) 11.8.2005, TAF 2006, 581 e 635; Trib.*

*Bologna - Giudice Tutelare (decr.) 23.9.2008, TAF 2008, 631 e Trib. Bologna (decr.) 11.5.2009,*

*TAF 2009, 543]* occorre in primo luogo evidenziare come non sia del

tutto certa la validita` del negozio, stante la difficolta` di individuare

una causa di esso che risulti distinguibile dall'intento di conseguire

l'effetto della separazione patrimoniale.

Al riguardo, appare necessario sottolineare la probabile irrilevanza

del fatto che gia` vi siano ipotesi legislativamente previste di

destinazioni patrimoniali caratterizzate dalla coincidenza fra

disponente ed unico beneficiario *[si pensi al fondo patrimoniale costituito da*

*coniugi privi di figli ovvero al patrimonio destinato di s.p.a. non prevedente soggetti terzi muniti, ex*

*art. 2447-ter primo comma lettere d) ed e), di diritti di partecipazione ai risultati dell'affare]*:

trattasi infatti — appunto — di fattispecie previste dalla legge (la

quale, dunque, ne ha gia` valutato la liceita`), che lasciano cosi`

impregiudicata la soluzione del problema con riferimento all'art. 2645-ter c.c., che e` invece muto sul punto.

Secondo una prima tesi (cfr. *La Porta 2007, 1095 e 1100; Oppo 2007, 12-13; Roselli 2006, § 5.2; Petrelli 2006, §§ 7 e 8; D'Agostino 2007, 1534; Anzani 2007, 402*), la coincidenza fra disponente ed unico beneficiario sarebbe ammissibile, ben potendo il disponente perseguire, mediante il negozio in esame, un suo personale interesse.

Risponde positivamente anche chi (cfr. *Russo 2006, 1256*), pur ammettendo che in casi del genere l'effetto destinatorio viene in definitiva meno, sottolinea che comunque si produce l'effetto di separazione patrimoniale (e dunque l'effetto di inespropriabilita` del bene vincolato), il quale da solo giustificerebbe il negozio da un punto di vista causale.

Trattasi di un approccio ermeneutico che appare affine a quello adottato dalla dottrina inglese in tema di trust, essendo in tale contesto pacifico (cfr. *Underhill-Hayton 2003, 273; Graziadei 1995, 289*) che il disponente possa essere l'unico beneficiario del trust (a patto — s'intende — che non si tratti di un trust affetto da simulazione, cioe` nel quale il trustee segua pedissequamente le istruzioni del disponente), pur se non manca chi (cfr. *Lupoi 2008, 5*) evidenzia come siffatti trusts “sforzino fino al limite i principi giuridici dell'istituto” e, nella prassi, siano in definitiva rari.

L'impostazione che pare prevalente (cfr. *Quadri 2006, 1735-1736 e 1755; Gabrielli 2007, 334; Morace Pinelli 2007, 246-247; Meucci 2009, 162; Gambaro 2007, 170-171; Spada 2007 a, 204; Id. 2007 b, 124; Gazzoni 2007, 224-225; Bianca M. 2006 b, § 3; Bianca M.-*

*D'Errico-De Donato A.-Priore 2006, 29; Baralis 2007, 136; Riccio G.M. 2007, 488; Priore 2007 b, 188; Trimarchi 2007, 268-269; Fusaro 2007, 33; Gentili 2006, § 3.2; con riferimento all'ipotesi — su cui si tornera` nel prosieguo — in cui disponente e` un soggetto incapace, Bucchi-Bertolini 2010, 44-45)* ritiene, invece, inammissibile un negozio ex art. 2645-ter c.c.

in cui il disponente sia l'unico beneficiario, in estrema sintesi per le seguenti ragioni:

a) la porzione di norma che consente di agire per la realizzazione della destinazione al disponente ed a qualsiasi interessato precluderebbe la configurabilita` di un interesse da realizzare del solo disponente, poiche` in tal caso si avrebbe l'assurda conseguenza per cui, da un lato, il disponente potrebbe agire contro se stesso e, dall'altro lato, non potrebbero individuarsi soggetti legittimati ad agire diversi dal disponente;

b) se il disponente fosse anche beneficiario, il negozio sarebbe, in definitiva, privo di causa, mirando esclusivamente a conseguire, in danno dei creditori, l'effetto della separazione patrimoniale;

c) in stretta connessione con quanto riferito sub b), l'autodestinazione sarebbe possibile solo nei casi espressamente ed inequivocamente previsti dalla legge (si fa l'esempio, in ambito societario, dei patrimoni destinati delle s.p.a., di cui agli artt.2447-bis c.c. ss.), nei quali il legislatore ha individuato l'esistenza di un interesse meritevole di esser realizzato mediante lo strumento in questione e, quindi, l'assenza in capo al disponente di un intendimento fraudolento.

Quanto all'argomento sub a), lo stesso non appare persuasivo, sia perché ben è ipotizzabile un negozio di destinazione in cui il disponente trasferisce il bene vincolato ad un terzo gestore (nel qual caso, all'evidenza, il disponente non agirebbe affatto contro se stesso per la realizzazione della destinazione), sia perché anche nel caso in cui beneficiario fosse lo stesso disponente ben potrebbero individuarsi soggetti diversi da costui ed interessati, in virtù di una loro relazione personale e/o economica con il medesimo, ad agire per la realizzazione della destinazione (si pensi ad uno stretto congiunto).

Seria considerazione parrebbero meritare, invece, gli argomenti sub b) e sub c), non tanto per l'asserzione secondo la quale un negozio siffatto finirebbe per frodare i creditori (che' contro tale eventualità costoro ben potrebbero reagire con i noti strumenti dell'azione revocatoria e/o dell'azione di simulazione), quanto e soprattutto per le ombre che esso getta sull'esistenza di una causa (e quindi sulla validità) di un negozio del genere: l'attuale situazione d'incertezza operativa (dovuta anche all'assenza di responsi giurisprudenziali sul tema) parrebbe, quindi, consigliare all'interprete di non trascurare tali considerazioni (le quali — aggiungerei — dovrebbero forse esser tenute maggiormente presenti anche con riguardo ai trusts interni, non essendo affatto certo che possa ad essi de plano applicarsi il suesposto approccio della dottrina inglese che ammette l'autodestinazione nei trusts "stranieri").



La soluzione del problema non pare, ad ogni modo, poter essere univoca, occorrendo forse considerare, caso per caso, se la funzione che il negozio è chiamato a svolgere si identifichi o meno con il mero intento del disponente di conseguire la separazione patrimoniale, che' solo in caso di risposta negativa parrebbe possibile affermare la validità del negozio stesso (*cf.* anche *Manuli 2007, 403*).

Si consideri il caso in cui il negozio svolga la funzione di un patto parasociale (si pensi ad un sindacato di blocco, mirante ad impedire l'alienazione delle azioni di taluni soci per un certo periodo), per cui ciascun socio-disponente trasferisce ad un terzo gestore la propria partecipazione ed è previsto che, una volta scaduta l'intesa parasociale, tale partecipazione gli sarà ritrasferita.

Appare difficile negare la validità di un tale negozio, perché il fatto che il disponente sia destinato a tornare proprietario delle azioni da egli stesso originariamente vincolate (cioè che egli sia il beneficiario di tali azioni) si giustifica alla luce del lecito scopo perseguito dal patto parasociale, sì che la separazione patrimoniale costituisce strumento per la sua realizzazione (per tacere del fatto che, per sua natura, un negozio di destinazione del genere sarebbe destinato a durare per breve tempo, stante il limite temporale massimo di cinque anni fissato dall'art.2341-bis c.c.).

Si consideri ora, invece, l'ipotesi in cui il disponente trasferisca ad un terzo gestore tutti gli immobili che possiede e preveda sia che

ogni utilita` da essi riveniente nel corso della vigenza del negozio debba essergli attribuita, sia che detti beni dovranno essergli ritrasferiti allorché , dopo 50 anni, il negozio avra` fine: in questo caso ben potrebbe sostenersi, da un lato, che il disponente mira esclusivamente a conseguire la separazione patrimoniale e, dall'altro lato, che egli, nel caso concreto, ha invece l'interesse a far gestire tali beni da un terzo piu` capace di lui e che tale interesse merita tutela (*in quest'ultimo senso cfr. La Porta 2007, 1095*).

Appare rientrare proprio in quest'ultima tipologia di negozio di destinazione quello posto in essere, a favore di se stesso, da un disponente incapace di agire [*per una variante di tale negozio, caratterizzata dal fatto che esso viene stipulato da un soggetto capace e sottoposto alla condizione sospensiva della sua sopravvenuta incapacita` cfr., con riferimento al trust, Lupoi 2010, 124-125 e 323 (art. 51); Risso 2003, 70 ss.; Spallarossa 2006, 359 ss.*].

Premesso che, a quest'ultimo riguardo, appare forse ricavabile utile spunto da quanto in altra sede osservato in tema di trust (*cfr. Bartoli-Muritano 2008, 137 ss.*), se da un lato parrebbe giocoforza concludere per la nullita` del negozio (*non individuandosi — al solito — una causa di esso distinguibile dall'intento di conseguire l'effetto della separazione patrimoniale; cfr. anche Quadri 2006, 1735-1736 e 1755; Risso-Parisi 2009, 374 ss. e 377 ss.*), dall'altro lato non puo` escludersi che la peculiare meritevolezza dell'interesse sotteso ad esso (cioe` la protezione del patrimonio di un incapace) possa sottrarlo a tale censura (*fanno essenzialmente leva su quest'ultimo argomento per ritenere ammissibile il trust in esame Di Sapio 2010, spec. 26-27; con riguardo al negozio ex art. 2645-ter c.c., Manuli 2007, 407-409; Bucchi-Bertolini 2010, 40-41, i quali pero` , come si e` detto in precedenza, escludono che l'incapace-disponente possa, altresì, utilizzare il*

*negozio ex art. 2645-ter c.c., in quanto quest'ultimo non sarebbe previsto per realizzare interessi del solo disponente).*

### **2.2.1.2. Le autorizzazioni giudiziali necessarie per la stipula del negozio e per la successiva gestione della posizione beneficiaria**

#### **A) Le autorizzazioni giudiziali necessarie per la stipula del negozio**

Quanto, poi, alle autorizzazioni giudiziali necessarie alla stipula del trust o del negozio ex art. 2645-ter c.c., si rileva che, dovendosi in questi casi escludere — per ovvie ragioni — l'utilizzo di tali negozi nella forma autodichiarata, gli stessi comporteranno, oltre alla costituzione del vincolo di destinazione, il trasferimento dei beni dell'incapace al trustee o gestore (*che ben potrà essere, a seconda delle circostanze, anche un soggetto diverso dal legale rappresentante: cfr. Risso-Parisi 2009, 378; Di Sapio 2009, 367 ss.*).

Ne discende che la competenza ad autorizzare l'operazione sarà per lo più del Giudice Tutelare del luogo di domicilio dell'incapace, salvo i casi in cui, stante la provenienza successoria dei beni e l'esistenza di un'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario da parte dell'incapace, risulti competente (previo parere del Giudice Tutelare) il Tribunale del luogo di apertura della successione ex art. 747 c.p.c. [*com'è accaduto nella vicenda oggetto di Trib.*

*Bologna (decr.) 11.5.2009, TAF 2009, 543 e di Trib. Modena (decr.) 18.11.2009, inedito].*

Una delicata questione si pone, però, allorché competente ad autorizzare il trasferimento di beni al trustee o gestore sia invece (previo parere del Giudice Tutelare) il Tribunale del luogo di domicilio dell'incapace ai sensi dell'art. 375 primo comma n.1 e secondo comma c.c. (*non esclude, però, l'applicabilità anche del n. 2 di detta norma Di Sapio 2009, nota 33 a p. 371*): si pensi al caso in cui il disponente sia un minore sotto tutela [*verificatosi nella vicenda oggetto di Trib. Modena - S.D. di Sassuolo - Giudice Tutelare (decr.) 11.12.2008, TAF 2009, 177 e 324; Trib. Modena-Sez. Dist. Sassuolo Giudice Tutelare (decr.) 27.5.2009, inedito e Trib. Modena (decr.) 18.11.2009, inedito*], un interdetto, un inabilitato o un emancipato il cui curatore sia un soggetto diverso dal genitore (cfr. infatti, oltre alla norma da ultimo citata, artt. 424 primo comma e 394 terzo comma c.c.), ovvero (se tale sia il contenuto del provvedimento di apertura o di un provvedimento ad esso successivo: cfr. artt.405 e 407 quarto comma c.c.) un beneficiario di amministrazione di sostegno (cfr. artt. 405 quinto comma n. 3 e 4 e 411 primo comma c.c.).

In ipotesi del genere, infatti, se nel trust ovvero nell'atto ex art. 2645-ter c.c. si ravvisa l'esistenza di due negozi funzionalmente collegati — quello istitutivo e quello dispositivo — piuttosto che un negozio unitario, si pone il problema dell'individuazione del giudice competente ad autorizzare la stipula dell'atto istitutivo, negozio il quale non è previsto nell'elencazione contenuta negli artt. 374 e 375 c.c. (che, a differenza di quanto accade negli artt. 320 terzo comma e 394 terzo comma c.c., non contengono un generale riferimento agli atti di straordinaria amministrazione).

A tale silenzio normativo la dottrina ovvia ritenendo che debba farsi uso del criterio dell'analogia (cfr. Santarcangelo 1986, 627; Mazzacane 1986, 201), ma esso nel caso di specie risulta di non agevole applicazione, essendovi difficoltà ad assimilare l'atto istitutivo in questione a taluno dei negozi espressamente previsti negli artt. 374 e 375 c.c.

Si deve poi tener presente che (cfr. Di Sapia 2009, nota 33 a p. 371) la derogabilità per ragione di connessione delle regole in tema di competenza per materia non è, nell'ambito della volontaria giurisdizione, affatto pacifica, stante la natura funzionale (desumibile dall'art. 28 c.p.c.) di detta competenza (*in senso affermativo appare, comunque, la tesi prevalente, la quale precisa che competente ad autorizzare i negozi connessi sarebbe il giudice di grado superiore, cioè nel nostro caso il Tribunale: cfr. Jannuzzi 1984, 346; Santarcangelo 1985, 97-99; in senso contrario cfr. Mazzacane 1986, 43*).

Ne discende che, nelle ipotesi in esame, parrebbe quanto meno prudente richiedere una duplice autorizzazione: una al Giudice Tutelare (ex art. 374 c.c.) per la stipula dell'atto istitutivo ed una al Tribunale (fondata sul già citato art. 375 c.c.) per la stipula dell'atto istitutivo e per il trasferimento dei beni oggetto del vincolo al trustee o gestore.

Nel caso in cui l'incapace abbia beneficiato del peculiare regime autorizzatorio previsto per l'esercizio di un'impresa commerciale in forma individuale (cfr. artt. 320 quinto comma c.c. per il minore sotto potestà; 371 primo comma n. 3 ed ultimo comma c.c. per il minore sotto tutela; 424 primo comma c.c., che rinvia alle due norme da ultimo citate, per l'interdetto; 397 c.c. per il minore emancipato; 425 c.c. per l'inabilitato; 405 quinto comma n. 3 e 4, 407 quarto comma e 411 ultimo comma c.c. per il beneficiario di amministrazione di sostegno, in relazione al quale cfr. Bonilini — Tommaseo 2008,

451-452 e 456-459), ovvero per l'assunzione della qualita` di socio a responsabilita` illimitata in una societa` di persone (cfr. artt. 2294 e 2315 c.c., regolanti la partecipazione ad s.n.c. o, in qualita` di accomandatario, a s.a.s), riterrei che la stipula, da parte del medesimo, di un trust o di un negozio ex art. 2645-ter c.c. a proprio favore ed avente ad oggetto l'azienda o la partecipazione sociale in questione sia difficilmente ipotizzabile poiche` , in questi casi, il trasferimento al trustee o gestore parrebbe comportare l'assunzione, da parte di questi ultimi, per tutto il periodo di durata della destinazione, della qualita` di imprenditore commerciale in proprio.

Tale incapace-imprenditore, ad ogni modo, ben potra` stipulare trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c. aventi ad oggetto beni diversi da quelli suddetti, sia pure munendosi delle ordinarie autorizzazioni giudiziali (le quali — si badi — non occorreranno nel caso del minore emancipato, visto il tenore dell'art.397 ultimo comma c.c., nonche` , se cio` sia consentito dal contenuto del decreto del Giudice Tutelare ex artt. 405 quinto comma n. 3 e 4 e 407 quarto comma c.c., in quello del beneficiario di amministrazione di sostegno).

Ben diverso appare, invece, il caso in cui l'incapace sia titolare di partecipazioni sociali comportanti una mera responsabilita` limitata: in tale ipotesi, la stipula del trust o del negozio ex art. 2645-ter c.c. ben sara` possibile e ad essa si applichera` l'ordinario regime autorizzatorio di cui si e` detto.

## **B) Le autorizzazioni giudiziali necessarie per la successiva gestione della posizione beneficiaria**

Una volta stipulato il trust o il negozio ex art. 2645-ter c.c., da un lato il trustee o gestore amministreranno i beni vincolati (e si vedrà nel § 2.2.1.5. se gli atti di straordinaria amministrazione di costoro debbano o meno essere autorizzati), dall'altro lato il legale rappresentante dell'incapace — ovvero quest'ultimo assistito dal curatore o dall'amministratore di sostegno-assistente legale — amministreranno la posizione beneficiaria e dovranno richiedere (*cf. Di Sapia 2009, 484-485*) l'autorizzazione giudiziale allorché si tratti di compiere un atto di straordinaria amministrazione ad essa inerente (salvo — s'intende — che tale autorizzazione sia stata già preventivamente concessa dal provvedimento che autorizza la stipula del trust o del negozio ex art. 2645-ter c.c.): si pensi al caso in cui si debba riscuotere dal trustee o gestore una somma capitale ovvero anche, se con essa si debba far fronte ad una spesa eccedente le ordinarie esigenze di mantenimento (*come si desume dagli artt. 371 primo comma n. 2 e 374 n. 1 e 2 c.c.: cf. Di Sapia 2009, nota 49 a p. 484*), una somma costituente reddito dei beni in trust (visto il tenore dell'art. 394 secondo comma c.c., nel caso di emancipato o di inabilitato per tale tipi di atto sarà, però, sufficiente l'assistenza del curatore).

### **2.2.1.3. Questioni relative all'ipotesi in cui trustee o gestore sia il legale rappresentante, il curatore o l'amministratore di sostegno del disponente incapace**

## **A) Questione se siano o meno applicabili le norme prevedenti il divieto di acquistare beni dell'incapace**

Per le ragioni già esposte nel § 2.1 in tema di testamento, riterrei che, se deve ricoprire l'ufficio di trustee o gestore uno dei soggetti destinatari dei divieti di acquistare (anche per interposta persona) beni dell'incapace previsti dal codice civile [*i genitori del minore: art. 323 c.c.; il tutore o protutore del minore sotto tutela, come nei casi oggetto di Trib. Modena - S.D.di Sassuolo - Giudice Tutelare (decr.) 11.12.2008, TAF 2009, 177 e 324; Trib. Modena-Sez. Dist. Sassuolo Giudice Tutelare (decr.) 27.5.2009, inedito; Trib. Modena (decr.) 18.11.2009, inedito: artt. 378 e 388 c.c.; il curatore dell'emancipato: art.396 ultimo comma; l'amministratore di sostegno, come nel caso oggetto di Trib. Modena - Giudice Tutelare (decr.) 11.8.2005, TAF 2006, 581 e 635: art. 411 primo comma c.c., recante rinvio agli artt. 378 e 388 c.c.; il tutore dell'interdetto: art. 424 primo comma c.c., recante rinvio alle norme in tema di tutela del minore; il curatore dell'inabilitato: art. 424 primo comma, recante rinvio alle norme in tema di curatela dell'emancipato*], tali divieti non trovino applicazione, salvo forse — al solito — il caso in cui per il titolare dell'ufficio sia previsto un compenso (*esclude la ricorrenza della ratio di detti divieti anche Di Sapio 2009, nota 32 a p. 371*).

## **B) Questione se vi sia o meno conflitto d'interessi con l'incapace ovvero, quanto meno, un impedimento giuridico a partecipare alla stipula**

Nelle ipotesi in esame occorre, semmai, chiedersi (*cf. anche Di Sapio 2009, 371-372*) se vi sia conflitto d'interessi fra l'incapace ed il suo rappresentante o assistente ex lege (*cf. artt. 320 ultimo comma c.c. per il minore sotto potestà ; 360 per il minore sotto tutela; 394 ultimo comma per il minore emancipato; 424 primo comma, recante rinvio alle norme sul minore sotto tutela, per l'interdetto; 424 primo comma, recante rinvio alle norme sulla curatela dell'emancipato, per l'inabilitato; quanto al beneficiario di amministrazione di sostegno, non si dubita — cfr. Bonilini-Tommaseo 2008, 372-375 — che, a dispetto del silenzio normativo sul punto, ben sia configurabile un conflitto d'interessi con l'amministratore, cui il Giudice Tutelare potrà ovviare — estendendo, con provvedimento ex art.411*



*ultimo comma c.c., l'applicazione dell'art. 360 secondo comma c.c. ovvero avvalendosi dei poteri d'intervento di cui all'art.410 secondo comma c.c. — con la nomina di un curatore speciale) O, quanto meno, un'impossibilita` giuridica per questi ultimi di partecipare all'atto, stante il dualismo di posizioni che essi sarebbero chiamati a ricoprire e l'impossibilita` di configurare un contratto con se stesso ex art. 1395 c.c. al di fuori dell'ambito della rappresentanza volontaria (cfr. artt. 321 c.c. per il minore sotto potesta` ; 395 c.c. — v. *amplius Santarcangelo 1986, 768 ss. — per il minore emancipato; 424 primo comma c.c., recante rinvio alle norme sul minore sotto tutela, per l'interdetto; 424 primo comma c.c., recante rinvio alle norme sulla curatela dell'emancipato, per l'inabilitato; 360 c.c. ovvero 361 c.c. — v. *amplius Santarcangelo 1986, 564 ss. — quanto al minore sotto tutela; quanto al beneficiario di amministrazione di sostegno, non si esclude — cfr. Bonilini-Tommaseo 2008, 385 — che la generale previsione dell'art. 410 secondo comma c.c. possa implicare l'applicabilita` dell'art. 395 c.c.).***

Una considerazione preliminare s'impone: nel caso in cui il trustee o gestore debbano ricevere un compenso, appare difficile non ipotizzare l'esistenza di un conflitto d'interessi [*cio` si e` verificato per gli amministratori di sostegno-trustees del trust oggetto di Trib. Modena - Giudice Tutelare (decr.) 11.8.2005, TAF 2006, 581 e 635, pur se nessun rilievo al riguardo e` stato mosso dal giudice adito per l'autorizzazione*].

Nel caso di gratuita` dell'incarico, invece, l'inquadramento della fattispecie nella categoria del conflitto d'interessi o dell'impedimento giuridico non appare agevole: a favore della prima tesi (forse preferibile) milita la considerazione che tali soggetti, pur continuando ad essere investiti del potere-dovere di gestire il patrimonio dell'incapace, per effetto del trust o del negozio ex art. 2645-ter c.c. ne divengono titolari, mentre a favore della seconda si potrebbe rilevare che tali negozi non comportano

inconveniente alcuno per l'incapace, il quale, anzi, per effetto di essi vede rafforzata la tutela del suo patrimonio.

Si tratta, a ben guardare, di difficoltà ermeneutiche non dissimili da quelle poste dal tema della donazione di un bene all'incapace da parte del suo legale rappresentante o curatore: alla tesi (prevalente in giurisprudenza) che parla al riguardo di conflitto d'interessi, estendendo tale soluzione anche — nel caso di donazione al minore effettuata da un solo genitore — al genitore non donante [cfr. in dottrina Finocchiaro A.-Finocchiaro M. 1984, 2112 ss.; in giurisprudenza Trib. Udine – Giudice Tutelare (decr.) 28.8.1952, FI 1953, I, 149; Trib. Roma (decr.) 30.6.1986, RN 1986, 961; Trib. Roma (decr.) 15.1.1987, RN 1987, 152; App. Torino (decr.) 29.9.1988, RN 1988, 1348; App. Palermo (decr.) 7.12.1989, VN 1990, 652; Giudice Tutelare Rivarolo Canavese (decr.) 7.8.1995 e Trib. Torino (decr.) 11.10.1995, RN 1996, 1468; Cass. n. 439/1981, GC 1981, I, 1042 e RN 1981, 149], se ne contrappone un'altra (prevalente in dottrina) che ipotizza, invece, la presenza di un impedimento giuridico [cfr. in dottrina Santarcangelo 1986, 215 ss. e 639-640; Jannuzzi 1984, 316 ss.; Mazzacane 1986, 167-168; in giurisprudenza Pret. Roma (decr.) 14.4.1984, RN 1984, 627; Trib. Pinerolo 15.7.1988, RN 1988, 1348; Trib. Roma - Giudice Tutelare (decr.) 22.7.1992, RN 1992, 857].

La soluzione del problema è , fra l'altro, gravida di conseguenze pratiche.

In primo luogo, se l'ufficio di trustee o gestore dev'essere ricoperto dal tutore dell'incapace-disponente, la scelta della tesi del conflitto d'interessi comporta che l'atto possa essere stipulato, in sua vece, dal protutore ex art. 360 primo comma c.c. debitamente autorizzato, mentre se si ravvisa un impedimento giuridico del tutore può addivenirsi alla medesima conclusione solo se si

accede alla tesi per la quale il protutore può sostituire il tutore anche in caso d'impedimento meramente temporaneo, che' in caso contrario il Giudice Tutelare dovrà provvedere alla nomina di un curatore speciale (*v. amplius Santarcangelo 1986, 564 ss.*).

In secondo luogo, l'opzione per la tesi del conflitto d'interessi comporta che competente alla nomina del curatore speciale sia sempre il Giudice Tutelare, mentre la scelta di quella dell'impedimento giuridico fa sì che, nel caso di minore sotto potestà il quale debba stipulare un trust o un negozio ex art. 2645-ter c.c. in cui trustees o gestori debbano essere entrambi i genitori, competente al riguardo sia, ai sensi degli artt. 321 e 38 secondo comma disp. att. c.c., il Tribunale (*questa, almeno, e' la tesi nettamente prevalente: cfr. in dottrina Santarcangelo 1986, 87; Jannuzzi 1984, 57-58; Mazzacane 1986, 165-166; in giurisprudenza Trib. Reggio Emilia 14.11.1980, RN 1981, 193; Cass. n. 3079/1992, VN 1992, 1146; nel senso, invece, che anche in tal caso sarebbe competente il Giudice Tutelare, stante il richiamo all'art.321 c.c. contenuto nell'art. 45 primo comma disp.att.cc, cfr. Del Vecchio 1977, 122-123; Bucciante 1982, 554-555*).

In terzo luogo, ipotizzare il conflitto d'interessi comporta (*cfr. anche Di Sapio 2009, nota 33 a p. 371*), per la tesi prevalente (*cfr. Santarcangelo 1986, 75-78; Jannuzzi 1984, 194-196; Mazzacane 1986, 23-26*), che il Giudice Tutelare debba limitarsi a nominare il curatore speciale e che costui, ove debba agire — avuto riguardo al tipo d'incapacità del soggetto — in veste di rappresentante legale (e non di mero assistente legale) del medesimo, una volta valutata la rispondenza del negozio agli interessi di costui dovrà richiedere l'autorizzazione a stipularlo al giudice competente, giudice da individuarsi sulla scorta degli artt.

374 e 375 c.c. anche (come si desume dagli artt. 356 e 394 terzo comma ultimo periodo c.c.) nel caso del minore sotto potestà , essendo detto curatore speciale un rappresentante legale che non è genitore dell'incapace (*nel senso, invece, che il Giudice Tutelare possa nominare il curatore speciale contestualmente autorizzandolo alla stipula dell'atto, se competente ad emettere anche quest'ultimo provvedimento cfr. Jannuzzi 1965, 63; nel senso che, nel caso del minore sotto potestà , competente ad emettere il provvedimento autorizzativo sarebbe il Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 320 ultimo comma c.c., cfr. Tassinari 1958, 852*); l'adesione alla tesi dell'impedimento giuridico comporta, invece, che la nomina del curatore speciale e (laddove egli debba agire in veste di rappresentante legale) la sua autorizzazione alla stipula del negozio possano essere contestuali, come si desume dall'art. 321 C.C. (*cfr. Santarcangelo 1986, 89*).

Tanto premesso, in una delle vicende oggetto di decisioni edite e relative a trusts istituiti da incapaci a favore di se stessi in cui il trustee era il legale rappresentante non è stato rilevato né un conflitto d'interessi né un impedimento giuridico [*trattasi — come si è visto — di Trib. Modena - Giudice Tutelare (decr.) 11.8.2005, TAF 2006, 581 e 635, in cui era addirittura previsto un compenso per il trustee*].

In un'altra vicenda [*cfr. Trib. Perugia - Giudice Tutelare (decr.) 16.4.2002, TAF 2002, 584*], in cui una minore doveva sia aderire ad un trust preesistente di cui era trustee sua madre (unica esercente la potestà ) mediante trasferimento al medesimo di somme di denaro ricavate dalla vendita di immobili, sia acquistare dal trustee (con denaro del trust) il diritto di usufrutto su un appartamento, è stato rilevato un conflitto d'interessi solo relativamente a quest'ultimo negozio (non

quindi, anche per l'adesione al trust), fra l'altro facendo uso di un iter di dubbia correttezza, poiché' (cfr. anche Di Sapio 2009, nota 33 a p. 371) il Giudice Tutelare adito dal legale rappresentante in conflitto d'interessi (cioè dal genitore esercente in via esclusiva la potestà destinato ad essere trustee), invece di limitarsi a nominare il curatore speciale, lo ha altresì contestualmente autorizzato all'istituzione del trust (mentre tale autorizzazione avrebbe dovuto — come si è detto — essere successivamente richiesta, fra l'altro ex artt. 374 e 375 c.c. e non ex art. 320 c.c., dal curatore speciale).

Nella vicenda oggetto di Trib. Modena - S.D. di Sassuolo -Giudice Tutelare (decr.) 11.12.2008, TAF 2009, 177 e 324, di Trib. Modena-Sez. Dist. Sassuolo Giudice Tutelare (decr.) 27.5.2009, inedito e di Trib. Modena (decr.) 18.11.2009, inedito, infine, è stato rilevato un conflitto d'interessi e, correttamente, le autorizzazioni alla stipula del negozio sono state richieste, trattandosi di minore sotto tutela, dal protutore in luogo del tutore (essendo quest'ultimo destinato a ricoprire l'ufficio di trustee).

**2.2.1.4. Ipotesi in cui guardiano sia il legale rappresentante, il curatore o l'amministratore di sostegno del disponente incapace: questione se vi sia o meno conflitto d'interessi con l'incapace ovvero, quanto meno, un impedimento giuridico a partecipare alla stipula**

Per completezza, osserverei che non appare ravvisabile né un conflitto d'interessi con l'incapace-disponente né un impedimento

giuridico se il legale rappresentante, il curatore o l'amministratore di sostegno di costui devono

ricoprire, nel trust o nel negozio ex art. 2645-ter c.c., l'ufficio di guardiano (salvo che sia previsto un compenso), poiché l'ufficio in questione comporta unicamente l'attribuzione di poteri di controllo sulla gestione dei beni vincolati (controllo che, fra l'altro, già competeva a detti soggetti prima e a prescindere dall'atto): cfr. le vicende (nelle quali il guardiano doveva svolgere la sua attività gratuitamente) oggetto di Trib. Perugia - Giudice Tutelare (decr.) 26.6.2001, TAF 2002, 52 e di Trib. Grosseto-S.D. di Orbetello - Giudice Tutelare (decr.) 29-30.7.2008, Not 2009, 40.

#### **2.2.1.5. Questione se l'attività di straordinaria amministrazione del trustee o gestore debba o meno essere oggetto di autorizzazione giudiziale**

La questione si pone poiché le norme inerenti a dette autorizzazioni giudiziali hanno, evidentemente, natura imperativa.

Con specifico riferimento al trust, d'altro canto, se è vero che l'art. 8 paragrafo secondo lettera d) della Convenzione affida alla legge regolatrice il compito di disciplinare l'amministrazione dei beni, occorre tener presente che l'art. 15 primo paragrafo lettera a) della medesima prescrive che un trust non può derogare alle norme imperative previste dalle regole di conflitto del foro in tema di "protezione di minori e di incapaci".

Riterrei che tali autorizzazioni non occorran, salvo che indicazioni

contrarie emergano dal provvedimento che autorizza la stipula del trust o del negozio ex art. 2645-ter c.c. (*cf. anche Di Sapio 2009, 480 ss.; Bucchi-Bertolini 2010, 42-43; per la necessita` di dette autorizzazioni cfr. invece Lipparini 2004, 539*): da un lato, infatti, all'esito della stipula del negozio in questione i beni non appartengono piu` all'incapace-disponente bensì al trustee o gestore, dall'altro lato (e questo pare — a ben guardare — l'argomento decisivo), l'autorizzazione alla stipula di un negozio che produce un effetto del genere di per se' comporta, a monte, la valutazione in termini positivi dell'affidamento della gestione ad un soggetto (il trustee; il gestore) destinato ad amministrare i beni già dell'incapace-disponente senza alcun successivo ed ulteriore controllo giudiziale.

Le vicende in cui ad oggi il problema e` stato affrontato per queste tipologie di trusts sono, quanto meno, tre: quella oggetto di Trib. Grosseto-S.D. di Orbetello - Giudice Tutelare (decr.) 29-30.7.2008, Not 2009, 40; quella oggetto di Trib. Bologna - Giudice Tutelare (decr.) 23.9.2008, TAF 2008, 631 e Trib. Bologna (decr.) 11.5.2009, TAF 2009, 543; quella oggetto di Trib. Modena - S.D. di Sassuolo - Giudice Tutelare (decr.) 11.12.2008, TAF 2009, 177 e 324, Trib. Modena-Sez. Dist. Sassuolo Giudice Tutelare (decr.) 27.5.2009, inedito e Trib. Modena (decr.) 18.11.2009, inedito.

Nella prima delle dette vicende, come si e` rilevato in altra sede (*cf. Muritano-Bartoli 2009, 48 ed ivi nota 28*), una clausola dell'atto istitutivo del trust si limita ad affermare che il trustee puo` compiere atti di straordinaria amministrazione dei beni in trust e il decreto del

giudice si limita ad autorizzare la stipula di un trust siffatto, senza osservare alcunché al riguardo: circostanza quest'ultima dalla quale parrebbe potersi desumere che detto giudice abbia implicitamente autorizzato tali modalità gestorie, non prevedenti alcuna autorizzazione giudiziale.

Nella vicenda bolognese, varie clausole dell'atto istitutivo del trust la cui stipula è stata autorizzata (atto che, essendo inedito, ho potuto consultare grazie alla cortesia di uno dei professionisti coinvolti nella vicenda) attribuiscono al Giudice Tutelare penetranti poteri di controllo.

Quanto, poi, al tenore dei due provvedimenti che autorizzano la stipula di detto trust, essi affermano quanto segue: "È mantenuta la sorveglianza e la possibilità di intervento del Giudice Tutelare, in caso sia necessario, sulla attività del trust" [*Trib. Bologna - Giudice Tutelare (decr.) 23.9.2008, TAF 2008, 632*]; "Il trustee è sottoposto al controllo e ai poteri (anche di revoca) del Giudice Tutelare" [*Trib. Bologna (decr.) 11.5.2009, TAF 2009, 546*].

Parrebbe quindi che anche in questo caso il trustee sia stato esonerato dal richiedere autorizzazioni giudiziali per i suoi futuri atti di straordinaria amministrazione, sia pure con l'eccezione di taluni atti menzionati in una apposita clausola (utilizzo degli immobili non direttamente goduti dal beneficiario con modalità diverse dalla loro messa a reddito; modalità d'investimento delle componenti mobiliari diverse da quelle che assicurano un alto



grado di sicurezza della restituzione del capitale con un grado di rischio conservativo).

Nello stesso senso cfr. Di Sapia 2009, 480, il quale sottolinea che nel caso di specie il giudice è stato probabilmente indotto ad un siffatto esonero da autorizzazioni anche in virtù del fatto che, in base all'atto istitutivo, per taluni atti dispositivi del trustee è necessario il preventivo consenso del guardiano.

Quanto, poi, alla vicenda modenese, l'ultimo dei tre provvedimenti sopra menzionati prevede espressamente che il trustee richieda le autorizzazioni in esame (*in conformita' , del resto, alla clausola 15 dell'atto istitutivo del trust, in TAF 2009,324 ss., dove è stato pubblicato senza mia autorizzazione*) "stante la previsione (cfr. ultimo periodo art. 15 dell'atto) dell'esigenza per il trustee di munirsi dell'autorizzazione giudiziale per eventuali atti di straordinaria amministrazione da compiersi durante la sua minore età , non vi è rischio di elusione di previsioni normative...[*Trib. Modena (decr.) 18/11/2009, inedito*].

Merita poi menzione un'ulteriore vicenda [*cfr. Trib. Perugia - Giudice Tutelare (decr.) 16.4.2002, TAF 2002, 584*] in cui, non essendo disponibile l'atto istitutivo, non è possibile stabilire se il trust era stato istituito dall'incapace in favore solo di se stesso o anche a favore di terzi: in tal caso il giudice ha statuito che le autorizzazioni in esame dovranno essere richieste.

Si precisa infine che il problema oggetto di questo § si pone, altresì, allorché l'incapace si trovi ad essere beneficiario di un

trust o negozio ex art. 2645-ter c.c. stipulati, in suo favore, da un terzo, dovendosi in tal caso tener conto del fatto che, da un lato, i beni cui l'atto di straordinaria amministrazione si riferisce non sono mai appartenuti all'incapace, dall'altro lato, gli esiti positivi o negativi dell'attività gestoria hanno riflessi, evidentemente, sulla posizione beneficiaria dal terzo-disponente attribuita all'incapace: sulla questione si rinvia al § 2.2.2.6.

## **2.2.2. Ipotesi in cui il disponente designa beneficiari ulteriori rispetto a se medesimo**

### **2.2.2.1. Premessa**

L'ipotesi in esame si è verificata, come detto nel § 1, nelle vicende, tutte relative a trusts, oggetto di Trib. Firenze – Giudice Tutelare (decr.) 8.4.2004, TAF 2004, 567; Trib. Ferrara (decr.) 28.2.2006 inedito e citato in Bartoli-Muritano 2008, 137 ss.; Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 14.3.2006, TAF 2006, 415; Trib. Parma (decr.) senza data, ma 2008, [www.federnotizie.org](http://www.federnotizie.org), numero del settembre 2008 della rivista on line; Trib. Rimini - Giudice Tutelare (decr.) 21.4.2009, TAF 2009, 409 ss. e, quanto all'atto istitutivo, 682, nonché Trib. Rimini (decr.) 21.8.2010, TAF 2010, 618; Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 17.6.2009, TAF 2009, 531.

Per tali fattispecie valgono le varie considerazioni svolte nel precedente § 2.2.1 per l'ipotesi di autodestinazione [*con la precisazione che in Trib. Rimini (decr.) 21.8.2010, TAF 2010, 618 si sottolinea, confermando così i dubbi dello scrivente a suo tempo esposti, l'inammissibilità dell'istituzione di un trust da parte di un soggetto*

*incapace, in quanto la tutela del medesimo già e` adeguatamente assicurata dagli istituti posti a protezione dei medesimi*], con le precisazioni ulteriori risultanti dai §§ seguenti.

#### **2.2.2.2. Ipotesi in cui beneficiario sia il legale rappresentante, il curatore o l'amministratore di sostegno: questione se siano o meno applicabili le norme prevedenti il divieto di acquistare beni dell'incapace**

Così come si è detto nel § 2.1 in tema di negozio testamentario, se l'incapace-disponente indica, quali beneficiari del trust o del negozio ex art. 2645-ter c.c., i soggetti menzionati dagli artt. 323 c.c., 378 e 388 c.c. (applicabili anche all'interdetto e — sia pure con il temperamento di cui all'art. 411 terzo comma c.c. — al beneficiario di amministrazione di sostegno: cfr. rispettivamente artt. 424 primo comma e 411 primo comma c.c.) e 396 ultimo comma c.c. (applicabile anche all'inabilitato: cfr. art. 424 primo comma c.c.), dovrebbe risultarne in primo luogo la violazione delle norme suddette, la cui applicabilità, fra l'altro, elide in radice la possibilità di avvalersi dei meccanismi normativi previsti per ovviare al conflitto d'interessi.

Cio` è accaduto nel caso oggetto di Trib. Parma (decr.), senza data, ma 2008, [www.federnotizie.org](http://www.federnotizie.org), numero del settembre 2008 della rivista on line, in cui fra i beneficiari figuravano i genitori del minore, risultandone così violato l'art. 323 c.c. (per tacere, come si vedrà, della violazione dell'art. 774 c.c.), ma costoro si sono limitati a rilevare l'esistenza di un conflitto d'interessi ed a far,

pertanto, presentare ad un curatore speciale il ricorso volto a conseguire l'autorizzazione alla stipula.

L'ipotesi qui in esame non si è, invece, verificata nel caso oggetto di Trib. Genova (decr.) 17.6.2009, TAF 2009, 531: l'inclusione dell'amministratore di sostegno fra i beneficiari del trust, infatti, non violava l'art. 411 primo comma c.c. (nella parte in cui rinvia agli artt. 378 e 388 c.c.), trattandosi della moglie dell'incapace (cfr. art. 411 terzo comma c.c.; in tale vicenda — come si vedrà nel prosieguo, si poneva anche — stante la non certa capacità di donare, in forma diretta o indiretta, di un siffatto incapace — il problema se il negozio violasse l'art. 774 c.c. ovvero dovesse esser ritenuto valido, stante la sua capacità di donare ed alla luce del tenore degli artt. 411 secondo e terzo comma c.c.).

Resta comunque il fatto che, in quest'ultima vicenda, l'amministratore di sostegno versava — appunto a causa della sua qualità di beneficiario del trust — in conflitto d'interessi con l'incapace, pur se ciò non è stato rilevato dall'adito Tribunale.

**2.2.2.3. Ipotesi in cui guardiano sia il legale rappresentante, il curatore o l'amministratore di sostegno del disponente incapace: questione se vi sia o meno conflitto d'interessi con l'incapace ovvero, quanto meno, un impedimento giuridico a partecipare**

**alla stipula**

Come si è detto al § 2.2.1.4, non vi è né conflitto d'interessi né impedimento giuridico se il legale rappresentante, il curatore o l'amministratore di sostegno dell'incapace-disponente devono ricoprire, nel trust o nel negozio ex art. 2645-ter c.c., l'ufficio di guardiano (salvo che sia previsto un compenso), com'è accaduto nelle vicende (in cui l'ufficio in questione era gratuito) oggetto di Trib. Firenze - Giudice Tutelare (decr.) 8.4.2004, TAF 2004, 567; Trib. Ferrara (decr.) 28.2.2006 inedito e citato in Bartoli-Muritano 2008, 137 ss.; Trib. Rimini -Giudice Tutelare (decr.) 21.4.2009, TAF 2009, 409 e, quanto all'atto, 682 ss, nonché Trib. Rimini (decr.) 21.8.2010, TAF 2010, 618.

#### **2.2.2.4. Trust o negozio ex art. 2645-ter c.c. liberali e questione della capacità di donare dell'incapace disponente**

##### **A) Premessa**

Come rilevato in altra sede (*cf.*, con riguardo al trust, Bartoli-Muritano 2008, 137 ss.), in ogni ipotesi in cui l'incapace-disponente abbia indicato beneficiari del trust o del negozio ex art. 2645-ter c.c. diversi da se medesimo si pone inoltre, nel caso in cui la causa del negozio sia liberale, il problema della violazione delle norme dettate in tema di donazioni effettuate dall'incapace: cfr. artt. 165, 166, 411 secondo e terzo comma, 774, 776, 777 e 779 c.c. (con specifico riguardo agli artt. 165 e 166 c.c., viene in questione, fra l'altro, la possibile natura di convenzione matrimoniale atipica del trust o del negozio ex art.2645-ter c.c.).

Ne' tale conclusione muta in ragione del fatto che, nel caso in esame, la liberalita` ha natura di donazione indiretta, poiche` viene attuata avvalendosi di uno strumento (il trust; il negozio ex art. 2645-ter c.c.) diverso dalla tipica donazione ex artt. 769 ss. c.c.: per l'opinione dominante (cfr. Capozzi 2009, 1672; Carnevali 1984, 532; Scognamiglio 1994, 291), infatti, le norme suddette trovano applicazione anche in tema di donazioni indirette, in virtu` di un'interpretazione estensiva dell'art. 809 c.c.

Conferma la correttezza di questa impostazione Trib. Rimini (decr.) 21.8.2010, TAF 2010, 618 che, in un'ipotesi di trust istituito da un beneficiario di amministrazione di sostegno [trattasi di quello oggetto della decisione favorevole Trib. Rimini – Giudice Tutelare (decr.) 21.4.2009, TAF 2009, 409 e, quanto all'atto istitutivo, 682 ss.], afferma che la designazione inter vivos di beneficiari ulteriori costituisce "atto gratuito".

## **B) Minore sotto potesta`**

Quanto al minore sotto potesta` , visti gli artt. 774 primo comma prima parte e 777 primo comma c.c. (che vieta le donazioni ai soggetti privi della piena capacita` di disporre dei propri beni), si dovra` escludere che egli possa stipulare un trust o un negozio ex art. 2645-ter c.c. siffatti, i quali sarebbero annullabili se posti in essere da costui personalmente, ma radicalmente nulli (pur se, in ipotesi, autorizzati dal giudice) ove effettuati dal suo legale rappresentante, stanti il carattere personale dell'animus donandi e l'effetto palesemente pregiudizievole di un negozio liberale (per la tesi della nullita` in caso di violazione dell'art. 777 c.c. cfr., con riferimento alla donazione, Capozzi

2009, 1555; Biondi 1961, 150 ss.): proprio quest'ultima ipotesi si sarebbe verificata (si usa il condizionale perché il trust, appunto in ragione di tali considerazioni, non è stato stipulato) nella vicenda oggetto di Trib. Firenze (decr.) 8.4.2004, TAF 2004, 567 e si è verificata in quella oggetto di Trib. Parma (decr.), senza data, ma 2008, [www.federnotizie.org](http://www.federnotizie.org), numero del settembre 2008 della rivista online (in cui, come si è visto, i genitori si sono limitati a rilevare il conflitto d'interessi ed a far nominare un curatore speciale).

Unica eccezione a siffatto divieto di donare, visto il rinvio all'art. 165 c.c. contenuto nell'art. 774 primo comma seconda parte c.c., appare quella della stipula, da parte del minore, di donazioni nel contratto di matrimonio: ne discende che solo in tale sede egli potrà *(fra l'altro con la mera assistenza dei genitori e senza alcuna autorizzazione giudiziale: cfr. AA.VV. 2007c, sub art. 165, 3)* porre in essere un trust o un negozio ex art.2645-ter c.c. designando beneficiari ulteriori rispetto a se stesso, pur se costoro *(cfr., con riguardo all'art. 165 c.c., Santarcangelo 1986, 198 e 656)* potranno essere solo il suo coniuge e/o i figli nati e generati in detto matrimonio.

### **C) Minore emancipato**

Con riferimento al minore emancipato, visto l'art. 774 secondo comma c.c., valgono le conclusioni cui si è giunti per il minore sotto potestà (pur se — si badi — trattasi di emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale): cfr. Bartoli-Muritano 2008, 141.

## **D) Inabilitato**

L'inabilitato, visto l'art. 774 primo comma prima parte c.c., è parimenti privo della capacità di donare: anche per costui si deve quindi escludere che possa stipulare un trust o un negozio ex art. 2645-ter c.c. siffatti.

Alla luce degli artt. 774 primo comma seconda parte e 166 c.c., una prima eccezione a detta regola risiede nel fatto che egli potrà *(assistito dal curatore e senza alcuna autorizzazione giudiziale: cfr. AA.VV. 2007 c, sub art. 166)* effettuare donazioni (e quindi anche stipulare trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c.) nel contratto di matrimonio: come nel caso del minore, però, i beneficiari del trust o del negozio ex art. 2645-ter c.c. potranno essere solo il suo coniuge e/o i figli nascituri generati in detto matrimonio.

L'inabilitato può altresì, visto l'art. 777 secondo comma c.c., effettuare *(assistito dal curatore ed autorizzato dal giudice: cfr. AA.VV. 2007 c, sub art. 777, 7; la sentenza d'inabilitazione, ad ogni modo, potrebbe aver escluso l'assistenza del curatore ex art. 427 primo comma c.c.)* donazioni ai propri discendenti in occasione delle loro nozze e quindi anche stipulare trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c. in favore di costoro: cfr. Bartoli-Muritano 2008, 141.

## **E) Interdetto**

L'interdetto non può donare, stanti gli artt. 774 primo comma prima parte e 777 primo comma c.c., e quindi gli sono vietati i trusts o i negozi ex art. 2645-ter c.c. in esame, con la precisazione che, per le stesse ragioni viste per il minore, essi saranno



annullabili se compiuti personalmente dall'incapace e radicalmente nulli se posti in essere dal tutore (*per un curioso caso in cui l'adito giudice ha autorizzato una donazione dell'interdetto cfr. Trib. Caltagirone (decr.) 10.7.2008, DFP 2009, 673 ss., con commento di Di Sapio-Gianola 2009*): proprio quest'ultima ipotesi avrebbe potuto ricorrere (anche in questo caso, infatti, il trust alla fine non è stato istituito) nella vicenda oggetto di Trib. Ferrara (decr.) 28.2.2006 inedito e citato in Bartoli-Muritano 2008, 137 ss. (in cui era prevista come possibile beneficiaria finale la madre del protutore, così violando, fra l'altro, anche l'art. 779 c.c., nella parte in cui rinvia, in punto di soggetti da considerarsi interposti, all'art.599 c.c.); tali negozi saranno invece ammissibili, visto l'art. 777 secondo comma c.c., in occasione delle nozze di discendenti dell'interdetto e ad esclusivo favore di costoro (*nel qual caso agira` in sua vece, munito di autorizzazione, il tutore: cfr. AA.VV. 2007 c, sub art. 777, 7*): cfr. Bartoli-Muritano 2008, 142.

## **F) Beneficiario di amministrazione di sostegno**

La capacità di donare del beneficiario di amministrazione di sostegno, se pacificamente sussiste (si` da dar spazio anche ai trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c. in esame) laddove il provvedimento del Giudice Tutelare abbia contenuto tale da non privarlo in alcun modo della capacità (*mi riferisco alle ipotesi menzionate alla fine del § 2.1; cfr. Bartoli-Muritano 2008, 142; Calo` 2004, 130*) ed altrettanto pacificamente va esclusa (si` da precludere anche trusts o negozi ex art. 2645-ter siffatti) laddove tale sia il tenore del detto provvedimento giudiziale [*per un caso in cui il giudice ha esteso, avvalendosi dell'art. 411 ultimo comma c.c., l'applicabilità dell'art. 777 c.c., cfr. Trib.Mantova - Giudice Tutelare (decr.)*

7.5.2009, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)], e` invece assai controversa se tale provvedimento sia muto al riguardo.

Secondo una prima tesi (cfr. *Calo` 2004, 129; Anelli 2004, 4246; Maroz 2005, 545-546; Jannuzzi-Lorefice 2004, 322; Bartoli-Muritano 2008, 144 ss.*), un siffatto incapace non puo` donare, assumendo ruolo decisivo al riguardo l'art. 774 primo comma prima parte c.c., che consente le donazioni solo a chi abbia la piena capacita` di disporre dei propri beni.

Ad avviso di altri autori (cfr. *Bonilini-Tommaseo 2008, 440-441; Delle Monache 2004, 55; Capozzi 2009, 1552*), invece, poiche` l'art. 409 primo comma c.c. afferma che il beneficiario di amministrazione di sostegno conserva la capacita` d'agire per tutti gli atti in relazione ai quali il provvedimento del Giudice Tutelare non gli abbia imposto la rappresentanza legale o l'assistenza legale dell'amministratore di sostegno, se ne dovrebbe desumere la sua capacita` di donare, avendo detto art. 409 primo comma c.c. natura di norma speciale rispetto al divieto generale ex art. 774 primo comma prima parte c.c.

Appare forse preferibile la prima delle tesi esposte, poiche` risulta difficile comprendere come un soggetto il quale abbia subito un provvedimento anche solo parzialmente ablativo della capacita` possa conservare la capacita` di compiere un atto delicato e pregiudizievole come la donazione.

Le perplessita` suscitate dalla tesi contraria parrebbero emergere con particolare evidenza negli assai frequenti casi in cui

l'amministrazione di sostegno viene utilizzata per soggetti in condizioni psichiche tali che, prima dell'introduzione di tale nuovo istituto, costoro sarebbero senz'altro stati interdetti, così dando vita a decreti del Giudice Tutelare il cui contenuto — pur essendo muto in tema di donazioni — risulta completamente ablativo della capacità del soggetto, sottoponendolo alla rappresentanza necessaria dell'amministratore alla stessa stregua di quanto accade in tema di tutela.

Quale che sia la tesi prescelta, occorre ad ogni modo tener presenti le previsioni dell'art. 411 secondo comma (che contiene un rinvio all'art. 779 c.c., recante il divieto di donare al tutore o protutore — ovvero a persone interposte ex art. 599 c.c. — prima che sia approvato il conto o sia prescritta l'azione di rendiconto) e terzo comma (che consente le "convenzioni", e quindi anche le donazioni, effettuate dal beneficiario di amministrazione di sostegno in favore dell'amministratore il quale sia parente entro il quarto grado, coniuge o stabile convivente) c.c.: da tali norme (le quali, ove si opti per la prima delle due suddette tesi, si applicheranno ovviamente solo al beneficiario di amministrazione di sostegno che sia tornato ad essere pienamente capace d'agire e quindi anche di donare) si desume che, finché non si siano esaurite le pendenze contabili fra beneficiario di amministrazione di sostegno e l'amministratore, il primo non potrà, a pena di nullità, stipulare donazioni in favore di quest'ultimo, salvo che si tratti di parente entro il quarto grado, coniuge o stabile convivente.

Tanto premesso, ove si opti per la tesi della capacita` di donare del soggetto in questione, sara` pienamente ammissibile la stipula, da parte di costui, di trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c. prevedenti soggetti terzi quali beneficiari: cio` e` accaduto nelle vicende oggetto di Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 14.3.2006, TAF 2006, 415; Trib. Rimini - Giudice Tutelare (decr.) 21.4.2009, TAF 2009, 409 e, quanto all'atto istitutivo, 682 ss. [*ma si e` visto che Trib. Rimini (decr.) 21.8.2010, TAF 2010, 618 ha, successivamente, respinto la richiesta di autorizzazione all'inclusione in detto trust di beni dell'incapace di provenienza successoria, sia pure a causa delle peculiari modalita` di designazione di beneficiari previste nell'atto istitutivo*] e Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 17.6.2009, TAF 2009, 531.

Nell'ottica della tesi in questione, fra l'altro, se detti beneficiari rientrano nelle categorie indicate dall'art. 411 terzo comma c.c. [*com'e` accaduto nella vicenda oggetto di Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 17.6.2009, TAF 2009, 531, in cui l'amministratore di sostegno beneficiario del trust era la moglie dell'incapace-disponente*], quest'ultima norma fornisce un ulteriore supporto normativo alla validita` , sotto tale profilo, del negozio.

La scelta dell'opposta tesi dell'incapacita` di donare comporta, invece, che si debba in linea di principio escludere la validita` dei trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c. in esame e che ci si debba interrogare (s'intende: laddove il decreto del Giudice Tutelare ex artt. 405 quinto comma n. 3 e 4, 407 quarto comma e 411 ultimo comma c.c. sia silente al riguardo) sulla possibilita` o meno di applicare, al beneficiario di amministrazione di sostegno, le previsioni normative che eccezionalmente consentono all'incapace

di effettuare donazioni, si` da ritenere validi trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c. del genere almeno in tali contesti (*per una proposta interpretativa al riguardo cfr. Bartoli-Muritano 2008, 144-146*).

Vengono cosi` in questione alcune norme gia` esaminate in precedenza e precisamente:

a) gli artt. 774 primo comma secondo periodo e 165 c.c. (dettati per il minore);

b) gli artt. 774 primo comma secondo periodo e 166 c.c. (dettati per l'inabilitato);

c) l'art. 777 secondo comma c.c. (dettato per l'interdetto).

L'applicazione delle ipotesi sub a) e sub b) implica, a monte, la soluzione in senso positivo della questione inerente al possesso della capacita` di contrarre matrimonio da parte del beneficiario di amministrazione di sostegno (questione che, al solito, si pone solo se il decreto del Giudice Tutelare ex artt. 405 quinto comma n. 3 e 4, 407 quarto comma e 411 ultimo comma c.c. nulla disponga al riguardo).

A tale problema tende a darsi risposta affermativa (*cfr. Mascolo- Marozz 2005, 1333-1334; Calo` 2004, 133; Bonilini-Tommaseo 2008, 423 ss.*), facendo leva sull'ampio tenore dell'art. 409 primo comma c.c. e sul fatto che l'art. 411 primo comma non rinvia anche all'art. 85 c.c.

La tesi appare condivisibile nei casi in cui il beneficiario di amministrazione di sostegno sia stato privato solo parzialmente

della capacita` (cfr. *Bartoli-Muritano 2008, 145-146*): l'applicabilita` dell'art. 165 o 166 c.c. in tali fattispecie resta, pero` , problematica, perche` la prima norma e` dettata per un soggetto (il minore) totalmente incapace, mentre per utilizzare la seconda norma occorrerebbe ipotizzarne (essendo la stessa dettata per un soggetto — l'inabilitato — parimenti affetto da incapacita` solo parziale) l'applicabilita` in via analogica (cfr. *Bartoli-Muritano 2008, 146; Jannuzzi-Lorefice 2004, 322; Mascolo-Marcoz 2005, 1335-1336*).

La tesi della capacita` di contrarre matrimonio del beneficiario di amministrazione di sostegno desta, invece, serie perplessita` (cfr. *Bartoli-Muritano 2008, 144*) ove si pretenda di applicarla anche nei frequenti casi in cui l'istituto sia stato utilizzato per soggetti in condizioni psichiche tali che, prima dell'introduzione di tale nuovo istituto, costoro sarebbero senz'altro stati interdetti, e che pertanto sono stati completamente privati della capacita` da parte del Giudice Tutelare: non appare, infatti, agevole giustificare una disparita` di trattamento cosi` evidente fra l'interdetto (colpito dal divieto ex art. 85 c.c.) ed un siffatto soggetto.

Non a caso, del resto, anche taluno dei fautori della tesi che ammette la capacita` matrimoniale di tale soggetto (cfr. *Bonilini-Tommaseo 2008, 426*) sottolinea che, quando le condizioni di costui siano particolarmente gravi, si dovrebbe procedere alla sua interdizione, con pedissequa applicabilita` dell'art.85 c.c.

Ad ogni modo, se anche nel caso in esame si ritiene di aderire alla tesi favorevole alla capacita` di contrarre matrimonio, la questione

dell'applicabilità dell'art. 165 o 166 c.c. in tali fattispecie resta di non agevole soluzione (cfr. *Bartoli-Muritano 2008, 144-145*), potendosi soltanto ipotizzare l'applicabilità in via analogica della prima norma, parimenti dettata per un soggetto (il minore) totalmente incapace ma ammesso a contrarre matrimonio, e non anche della seconda (dettata invece per l'inabilitato, che è soggetto solo parzialmente capace).

Resta da esaminare la questione dell'applicabilità dell'ipotesi sub c): a tal riguardo, si potrebbe sostenere l'applicabilità in via analogica dell'art. 777 secondo comma c.c., a prescindere dall'entità delle limitazioni alla capacità subite dal beneficiario di amministrazione di sostegno (tale norma, infatti, è dettata sia per l'interdetto che per l'inabilitato).

## **G) Conclusioni**

Dall'ampia disamina che precede è così emerso che l'incapace-disponente potrà stipulare trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c. in cui la causa dell'attribuzione della posizione beneficiaria sia liberale soltanto nei limiti in cui gli sia consentito di effettuare donazioni.

Al di fuori di dette ipotesi pertanto, come rilevato in altra sede (cfr. *Bartoli-Muritano 2008, 139*), unico beneficiario del trust potrà essere (se si ritiene ammissibile ciò : cfr. § 2.2.1.1) lo stesso incapace-disponente: nel frequente caso in cui il trust debba aver fine alla morte di costui,

pertanto, non potendo esser previsti beneficiari ulteriori, i beni spetteranno ai suoi eredi o legatari.

#### **2.2.2.5. Causa liberale e causa “familiare-assistenziale” del trust o negozio ex art. 2645-ter c.c.**

Di recente parte della dottrina (*cf. con riguardo al trust, ma con considerazioni estendibili al negozio ex art. 2645-ter c.c., Di Sapio 2009, 491-492; Riso-Parisi 2009, nota 38 a p. 379; per la medesima impostazione, con riguardo stavolta ad una donazione diretta ex art. 769 c.c., cf. Di Sapio-Gianola 2009, 677-678*) ha tentato di escludere dal novero dei negozi liberali (e quindi delle donazioni indirette) i trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c. istituiti da incapaci e designanti soggetti terzi quali beneficiari, quanto meno nel caso in cui questi ultimi siano membri della famiglia dell'incapace-disponente: in tal caso infatti — si argomenta — la causa del negozio sarebbe “familiare” ovvero “assistenziale” (e quindi, in definitiva, solutoria), costituendo lo stesso uno strumento per far fronte ai doveri di mantenimento gravanti su detto disponente.

La suesposta tesi dichiaratamente trae spunto (*cf. infatti Di Sapio 2009, nota 77 a p. 492*) da quella, sostenuta già alcuni anni fa — con riguardo a trusts posti in essere da soggetti capaci a favore di incapaci o comunque di disabili — da alcuni autori (*cf. Lupoi 2001 a, 645-646; Id. 2008, 85-86 e 326-329; Amenta 2000, 619-620; Rota-Biasini 2007, nota 113 a p. 129; Garrone 2004; Venchiarutti 2006 a, 50 ed ivi nota 17; Spallarossa 2003, 150; Ead. 2006, 360 ss.; per tracce di tale impostazione cf. anche Spallarossa 2003, 150; Ead. 2006, nota 52 a p. 360; Cipriani G. 2006, 314; Di Landro 2009, 501*) e secondo la quale una “interpretazione evolutiva” degli artt. 433 e 443 c.c. fondata sugli artt. 2 e 30 Cost. consentirebbe di concludere nel senso che tali



negozi non implicano (appunto per il loro fine lato sensu “solutorio”) una liberalità e pertanto non soggiacciono all’azione di riduzione di eventuali legittimari del disponente (né quindi — aggiungerei — alla collazione).

Occorre in via preliminare evidenziare, quanto ai trusts che si sono esaminati in precedenza, come la tesi in esame non appaia trovare spazio applicativo alcuno per quelli oggetto:

— di Trib. Firenze - Giudice Tutelare (decr.) 8.4.2004, TAF 2004, 567 (*in cui beneficiari finali erano l'eventuale coniuge ed i figli nati del minore sotto potestà - disponente; in questo caso, però, come detto a suo tempo, il trust non è stato istituito*);

— di Trib. Ferrara (decr.) 28.2.2006 inedito e citato in Bartoli-Muritano 2008, 137 ss. (*in cui possibile beneficiaria finale era la madre del protutore dell'interdetto-disponente; anche in questo caso, però, come detto a suo tempo, il trust non è stato istituito*);

— di Trib. Parma (decr.) senza data, ma 2008, [www.federnotizie.org](http://www.federnotizie.org), numero del settembre 2008 della rivista online (*in cui beneficiari finali erano i genitori ed i discendenti nati dei minori sotto potestà - disponenti*);

— di Trib. Rimini - Giudice Tutelare (decr.) 21.4.2009, TAF 2009, 409 e, quanto all’atto, 682 ss., nonché Trib. Rimini (decr.) 21.8.2010, TAF 2010, 618 [*l'atto istitutivo, infatti, include fra i beneficiari i figli nati non concepiti dell'incapace-disponente, i figli nati di costoro, soggetti terzi che potranno in seguito essere nominati da costui ovvero da un terzo cui egli abbia attribuito un potere siffatto, i fratelli e le sorelle dei genitori premorti del disponente nonché, addirittura, un'associazione denominata "Comunità Papa Giovanni XXIII"; non a caso, infatti, Trib. Rimini (decr.) 21.8.2010 parla al riguardo di "atto gratuito"*].

Tanto premesso, parrebbe avere un senso porsi il problema della fondatezza o meno della tesi in esame solo per trusts come quelli oggetto di Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 14.3.2006, TAF 2006, 415 (*in cui il beneficiario, oltre ad esser figlio dell'incapace-disponente, versava in una condizione di disabilita'*) e di Trib. Genova - Giudice Tutelare (decr.) 17.6.2009, TAF 2009, 531 (*in cui i beneficiari erano i "familiari" dell'incapace-disponente, cioe' sua moglie ed i suoi figli*).

Fermo che, non essendo disponibile l'atto istitutivo di tali trusts, non e' possibile esprimere una valutazione per dette fattispecie concrete, alla tesi qui in esame puo' riconoscersi fondamento, come si e' esposto in altra sede (*cfr., in relazione ad un beneficiario che e' figlio disabile dell'incapace-disponente, Bartoli-Muritano 2008, 147-149*), soltanto in presenza di alcuni presupposti.

In primo luogo, il beneficiario individuato dall'incapace-disponente dovra' essere un soggetto verso il quale egli e' , per legge, gravato da un obbligo di mantenimento (in particolare, pertanto, dovra' trattarsi di soggetto gia' nato ovvero, forse, anche solo gia' concepito).

In secondo luogo, la posizione beneficiaria attribuita a costui dovra' avere un contenuto tale (*cfr. altresì Di Landro 2003, 176*) che le prestazioni cui il trustee e' tenuto non eccedano la misura di quanto e' effettivamente necessario per il suo mantenimento (ne discende, ad esempio, che ove un figlio dell'incapace-disponente fosse beneficiario finale di un immobile e detta attribuzione non

avvenisse nel contesto di un accordo di separazione o di divorzio, la natura quanto meno parzialmente liberale dell'attribuzione parrebbe difficile da escludere).

In terzo luogo, tali prestazioni dovranno avvenire nel periodo in cui l'incapace-disponente è in vita, poiché dopo la morte di costui, all'evidenza, l'obbligo di mantenimento viene meno (*cf. anche Bartoli 2001, 664-666; Id. 2009, 857; Viglione 2005, 109; Di Landro 2003, 175*); utili spunti al riguardo provengono, del resto, dal tenore degli artt. 742 primo comma e 564 ultimo comma c.c. (*cf. altresì Di Landro 2003, 176*), che sottraggono alla collazione ed alla riduzione, escludendone la natura liberale, varie "spese di mantenimento" palesemente effettuate dal de cuius allorché era in vita.

Per completezza rileverei, come già fatto in altra sede (*cf. Bartoli-Muritano 2008, nota 50 a p. 149*), che in presenza dei suddescritti presupposti le attribuzioni in favore del beneficiario, non avendo natura di atto liberale (in quanto effettuate solvendi causa), potrebbero eventualmente anche essere ritenute immuni (visto l'art. 2901, terzo comma, c.c.) dall'azione revocatoria, così come ritiene anche altra dottrina per ogni ipotesi di trust costituente modalità di adempimento di obbligazioni ex lege ovvero sinallagmatiche.

Va detto, però, che trattasi solo di un auspicio, sia perché non può escludersi che la giurisprudenza formatasi in tema di revocatoria del fondo patrimoniale (e che qualifica tale negozio come atto gratuito) venga estesa anche a siffatti trusts "solutori"

(per esempi in tal senso, influenzati però dal carattere palesemente fraudolento dell'atto dispositivo, cfr. Trib. Cassino 8.1.2009, TAF 2009, 419, con commento di Lupoi 2009 b; Trib. Cassino 1.4.2009, TAF 2010, 183; Trib. Torino - S.D. Moncalieri 5.5.2009, TAF 2010, 92; Trib. Torino - S.D. Moncalieri 15.6.2009, TAF 2010, 83), sia perché la giurisprudenza già considera revocabili, nonostante la loro natura solutoria, le attribuzioni effettuate in sede di accordi di separazione o divorzio (qualificandole come atti a titolo oneroso).

#### **2.2.2.6. Questione se l'attività di straordinaria amministrazione del trustee o gestore debba o meno essere oggetto di autorizzazione giudiziale**

Il tema è stato già affrontato nel § 2.2.1.5. con riguardo al trust in cui l'incapace-disponente è, altresì, l'unico beneficiario: anche se vi siano beneficiari ulteriori essa dovrebbe ricevere, per le stesse ragioni ivi esposte, identica soluzione negativa, salvo che diversamente disponga il provvedimento che autorizza la stipula del trust o negozio ex art. 2645-ter c.c.

Nella vicenda oggetto di Trib. Parma (decr.) senza data, ma 2008, [www.federnotizie.org](http://www.federnotizie.org), numero del settembre 2008 della rivista online, il trustee è stato esonerato da tali autorizzazioni, poiché il decreto che ha autorizzato l'istituzione del trust ha accolto un ricorso prevedente che "al fine di agevolare il controllo sulla rispondenza dell'atto dispositivo ai doveri dell'ufficio, è fatto obbligo ai trustees di far risultare dall'atto dispositivo medesimo posto in essere la coerenza del medesimo con lo scopo del trust

senz'uopo peraltro di alcuna autorizzazione giudiziaria pur in presenza di beneficiari minori”.

Nel caso oggetto di Trib. Rimini - Giudice Tutelare (decr.) 21.4.2009, TAF 2009, 409 e, quanto all'atto istitutivo, 682 ss., nonché di Trib. Rimini (decr.) 21.8.2010, TAF 2010, 618, mentre il primo provvedimento, che autorizza la stipula del trust, approva la soluzione escludente la necessità delle autorizzazioni, il secondo si mostra contrario ad essa, al punto che rigetta l'istanza di autorizzazione a trasferire al trustee di detto trust, già in precedenza istituito, beni dell'incapace di provenienza successoria.

### **3. L'incapace beneficiario di un trust o di un negozio ex art.**

#### **2645-ter cc istituiti da un terzo**

##### **3.1. L'accettazione della posizione beneficiaria**

Se un incapace è beneficiario di un trust o di un negozio ex art. 2645-ter c.c. istituiti da un terzo, si pone in primo luogo il problema delle modalità di accettazione della posizione beneficiaria attribuitagli (*cf. Bartoli 2003, 563 ss.*).

Trattasi di un aspetto sovente trascurato dalla prassi ma che riveste notevole importanza, poiché solo tale accettazione consente di non vanificare il disegno del disponente (*cf. anche Di Sapia 2009, nota 48 a p. 484*).

Premesso che appare plausibile ritenere che (come accade

per il legato o il contratto a favore di terzo) l'acquisto della qualita` di beneficiario avvenga ipso jure, salva possibilita` di rinunzia, e che pertanto l'accettazione in questione consolidi tale acquisto, nel caso di trust o negozio ex art. 2645-ter c.c. testamentari dovrebbe applicarsi il regime dell'accettazione del legato, mentre se detti negozi vengono stipulati inter vivos la fattispecie potra` esser ricondotta a quella dell'acquisto ovvero (se e nella misura in cui, come sovente accadra` , la causa dell'attribuzione al beneficiario sia liberale) a quella dell'accettazione delle donazioni: ne discende, pertanto, che la competenza ad emettere la relativa autorizzazione sara` del Giudice Tutelare, pur quando le norme di riferimento dovessero essere gli artt. 374 e 375 c.c. (*fermo che, nel caso del beneficiario di amministrazione di sostegno, il tenore del decreto ex artt. 405 quinto comma n. 3 e 4, 407 quarto comma o 411 ultimo comma c.c. potrebbe esser tale da escludere la necessita` di tale autorizzazione; un'ulteriore ipotesi in cui non occorreranno autorizzazioni e` , visto il tenore dell'art. 397 ultimo comma c.c., quella del beneficiario minore emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale*).

Non puo` escludersi (pur se l'ipotesi pare difficile a verificarsi in concreto) che il trust o negozio ex art. 2645-ter c.c. designanti un beneficiario incapace abbiano natura di convenzione matrimoniale atipica: detto beneficiario non potra` che essere un soggetto munito della capacita' di sposarsi [*vengono cosi` in questione l'emancipato, l'inabilitato e — ma per quest'ultimo occorre un ragionamento piu` articolato, per il quale si rinvia al § 2.2.2.4 lettera F) — il beneficiario di amministrazione di sostegno*] ed in tale ipotesi la posizione beneficiaria potra` essere accettata con le forme abilitative indicate dagli artt. 165 e 166 c.c.

Se il disponente è legale rappresentante, curatore o amministratore di sostegno dell'incapace-beneficiario, si pone evidentemente un problema di conflitto d'interessi o, quanto meno, di inammissibile dualismo delle posizioni giuridiche che il disponente sarebbe, in sede di stipula del negozio, destinato a rivestire (dualismo tale da determinare, a carico di costui, un impedimento giuridico ad intervenire in atto nell'interesse dell'incapace): analoga questione è stata affrontata nel § 2.2.1.3 lettera B), allorché si è esaminata la diversa ipotesi del trust o negozio ex art. 2645-ter c.c. in cui l'incapace è disponente ed il suo legale rappresentante, curatore o amministratore di sostegno dovrebbero rivestire il ruolo di trustee o gestore.

Si è visto in tale sede come l'inquadramento della fattispecie nel contesto del conflitto d'interessi o del mero impedimento giuridico non sia agevole e quali rilevanti conseguenze pratiche abbia la soluzione di detta questione: resta comunque il fatto che, nel caso in cui la causa dell'attribuzione in favore dell'incapace sia liberale, appare più plausibile optare per la tesi del conflitto d'interessi [*sulla scorta di quanto ritiene l'orientamento giurisprudenziale prevalente — cfr. § 2.2.1.3 lettera B) — in tema di donazione effettuata dal legale rappresentante in favore dell'incapace*].

### **3.2. Questione se l'attività di straordinaria amministrazione del trustee o gestore debba o meno essere oggetto di autorizzazione giudiziale**

#### **3.2.1. Premessa; la decisione di Trib. Casale Monferrato 13.4.1984**

Come si è anticipato (cfr. parte finale del § 2.2.1.5), la soluzione della questione appare più complessa di quanto accade per i trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c. posti in essere dall'incapace, poiché nel caso in esame, essendo disponente un terzo, i beni oggetto del patrimonio separato, pur se devono parimenti essere gestiti tenendo conto dell'interesse dell'incapace-beneficiario, non sono mai stati nella titolarità di quest'ultimo.

In via preliminare, giova citare un precedente giudiziario relativo — si badi — ad un trust “straniero” (cioè non “interno”) e risalente ad un'epoca anteriore all'entrata in vigore della Convenzione [cfr.

*Trib. Casale Monferrato (decr.) 13.4.1984, GI 1986, 753 e RN 1985, 240*].

Il Tribunale esclude la competenza del giudice italiano ad emettere il provvedimento autorizzativo richiesto, poiché il trustee doveva ritenersi proprietario a tutti gli effetti dei beni in questione.

La decisione è stata sostanzialmente condivisa dalla dottrina che ha avuto occasione di commentarla (cfr. *Cassoni 1986; Comoglio 1985*).

Poiché il trust in esame aveva quali beneficiari dei soggetti minorenni, sarebbe stato opportuno chiedersi se la presenza di costoro influisse o meno sulla soluzione da dare al problema dell'autorizzazione ex art. 747 c.p.c.: secondo un autore (cfr. *Comoglio 1985, 246 ed ivi nota 38*) tale circostanza, totalmente trascurata dal provvedimento giudiziale, è comunque irrilevante, poiché i detti beneficiari incapaci “non sono legalmente intestatari della



proprietà dei beni ereditari, ed il trustee in nessun caso può essere considerato alla stregua di un loro tutore”.

A ben guardare, in detta vicenda l'autorizzazione non era necessaria anche perché i beneficiari incapaci erano cittadini inglesi e, in base all'allora vigente art. 17 disp.prel. al c.c. (*applicabile non solo alla capacità giuridica, ma anche — cfr. Cass.Sez. Un. 1680/1966 — a quella d'agire*) la capacità delle persone risultava regolata dalla loro legge nazionale, che appunto non prevede autorizzazioni di sorta (cfr. ora l'art. 23 primo comma della legge n. 218 del 1995, che ribadisce il rinvio alla legge nazionale dell'incapace).

### **3.2.2. Il dibattito successivo all'entrata in vigore della Convenzione**

In epoca successiva all'entrata in vigore della Convenzione, parte della dottrina ha ritenuto che le autorizzazioni in esame siano sempre necessarie (*cfr. Piccoli 1995 a, 46; Thiene 1998, 1411; Salvatore 1996, 102-103; Viglione 2005, nota 116 a p. 106*).

Tale tesi è stata seguita anche da un precedente giudiziario [*cfr. Trib. Perugia - Giudice Tutelare (decr.) 26.6.2001, TAF 2002, 52*], recante — appunto — autorizzazione al trustee di un trust istituito da un terzo a favore di due minorenni ad alienare le partecipazioni azionarie che ne erano oggetto ed al reimpiego del prezzo ricavato.

Ad avviso di un autore (*cfr. Deli 1993, 1289-1290*), invece, tali autorizzazioni saranno di regola necessarie, ma non nell'ipotesi in

cui la qualifica di trustees venga assunta dai genitori di un beneficiario minorenni e consti, nell'atto costitutivo del trust, un'apposita clausola escludente la necessit  dell'autorizzazione per atti del genere: cio  alla luce sia dell'art. 15 della Convenzione (che, dopo aver fissato nel primo paragrafo il principio per cui nessun trust puo  violare le norme imperative dettate dalle regole di conflitto del foro, al secondo paragrafo precisa che "qualora le disposizioni del precedente paragrafo siano di ostacolo al riconoscimento del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust con altri mezzi giuridici"), sia dell'interpretazione prevalente dell'art. 169 c.c., dettato in tema di fondo patrimoniale, secondo la quale tale norma consentirebbe all'autonomia privata di escludere per gli atti dispositivi ivi indicati, pur in presenza di figli minori, l'esigenza dell'autorizzazione giudiziale.

In un mio precedente contributo (*cf. Bartoli 2003 b*) ho ritenuto che tali autorizzazioni siano di regola necessarie, ma che ben possa il disponente inserire nell'atto istitutivo una clausola esonerante il trustee dalla richiesta delle stesse (*cf. anche Calo`1996, 95 ss.; Venchiarutti 2006 a, 50*); cio  traendo essenzialmente spunto:

- a) dai principi normativi vigenti in materia di amministrazione nell'interesse di incapaci di beni provenienti da negozi aventi natura di liberalit  , cioe  dagli artt. 167, 168, 169 e 356 c.c.;
- b) dal fatto che il trustee e  figura di amministratore di beni ontologicamente immune, nella configurazione datale negli

ordinamenti di common law da cui proviene, da controlli preventivi in sede di volontaria giurisdizione, pur in presenza di beneficiari del trust incapaci;

c) dal fatto che i beneficiari incapaci del trust non sono proprietari dei beni oggetto del medesimo e che il trustee non può essere considerato un loro legale rappresentante.

Nel detto contributo precisavo altresì che, pur in presenza della detta clausola, rimaneva ferma la necessità delle autorizzazioni giudiziali nel diverso e ben distinto ambito della gestione della posizione beneficiaria dell'incapace (*cf. anche Di Sapia 2009, 484-485*), sì che, nel caso ad esempio in cui — essendo un interdetto beneficiario di reddito — si debbano riscuotere per suo conto dal trustee le somme previste nell'atto istitutivo, il tutore dovrà richiedere l'autorizzazione prevista per la riscossione di capitali

*(secondo un autore — cf. Di Sapia 2009, nota 49 a p. 484, tale affermazione sarebbe inesatta, perché la riscossione di redditi costituisce attività di straordinaria amministrazione non già in ogni caso, ma solo se essi debbano essere utilizzati per necessità eccedenti quelle ordinarie di mantenimento; detto autore non tiene però conto del fatto che, nel nostro caso, le somme in esame, pur se costituiscono redditi dei beni in trust, hanno sempre natura di capitale per l'incapace che le riscuote, poiché provengono da beni che non gli appartengono e non gli sono mai appartenuti, essendo il trust stato istituito da un terzo).*

Nel detto contributo, infine, considerato che la tesi da me ivi esposta si fondava in particolare sull'art. 356 c.c. e che la clausola di esonero dalle autorizzazioni da tale norma prevista è inammissibile in due ipotesi [*cioè* : a) nel caso di beni attribuiti all'incapace per testamento ed a titolo di eredità, non potendo in tal caso prescindere (almeno per tutto il tempo in cui persista la cosiddetta "qualifica ereditaria" dei beni, cioè la loro soggezione alle pretese di

creditori e legatari del defunto: cfr. Capozzi 2009, 282-284 e 296-299) dalle autorizzazioni previste dall'art. 747 c.p.c., le quali sono poste a tutela non solo dell'incapace, ma anche (e soprattutto) dei terzi aventi diritti sull'eredità, cioè dei creditori e legatari (cfr. Santarcangelo 1986, 817; Jannuzzi 1984, 186); b) nel caso in cui il bene attribuito per donazione o testamento all'incapace abbia natura di azienda commerciale, poiché dovrà richiedersi (stante la delicatezza delle decisioni da adottarsi allorché l'incapace entri nell'orbita di un possibile rischio d'impresa) l'autorizzazione di cui all'art. 371 primo comma n. 3 e secondo comma c.c. per la continuazione, l'alienazione o l'affitto di detta azienda (cfr. Santarcangelo 1986, 817; Jannuzzi 1984, 186)], mi chiedo se la clausola di esonero dalle autorizzazioni del trustee fosse ammissibile anche in fattispecie assimilabili alle due ipotesi suddette.

Secondo il filone ermeneutico che appare dominante (cfr., relativamente al trust, Lupoi 2001 a, 645; Di Sapia 2009, 480 ss.; Venchiarutti 2006 b, 1214 ss.; Condo` 2007, 233; Rota-Biasini 2007, 129; Martinelli 2003, 160; Spallarossa 2003, 150-151; Mazza Galanti 2003, 205-206; Riso-Parisi 2009, 381-382; Di Profio 2006, 3268 ss.; con riferimento al negozio ex art. 2645-ter c.c., Meucci 2009, 226 ss.; il medesimo avviso è stato da me espresso, in tema di trust, in Bartoli 2001, 637 ss. e 737 ss.), infine, l'attività di straordinaria amministrazione del trustee non necessita di alcuna autorizzazione giudiziale (in tale ottica, pertanto, la clausola di esonero da me proposta in Bartoli 2003 b risulterebbe superflua).

Tale è l'orientamento espresso, sia pure mediante un obiter dictum, anche da un precedente giudiziario [cfr. Trib. Firenze (decr.) 23.10.2002, TAF 2003, 406].

**3.3. Questioni relative alla clausola del trust o negozio ex art. 2645-ter c.c. secondo la quale la posizione beneficiaria dell'incapace sarà amministrata da un terzo, con esclusione pertanto del suo legale rappresentante curatore o amministratore di sostegno**

Nel precedente § si è evidenziato che, anche a voler ritenere il trustee o gestore non soggetto ad autorizzazioni giudiziali allorché intenda compiere un atto di straordinaria amministrazione sui beni oggetto del trust o del negozio ex art. 2645-ter c.c., restano comunque pienamente in vigore le regole generali concernenti la gestione della posizione beneficiaria dell'incapace, con particolare riguardo alle autorizzazioni giudiziali previste per gli atti di straordinaria amministrazione ad essa inerenti.

Occorre a questo punto chiedersi se il terzo-disponente possa o meno inserire nel trust o negozio ex art. 2645-ter c.c. la clausola oggetto del presente § [*per un esempio, relativo a beneficiari minorenni, cfr. Lupoi 2005, 125 e 464 ("art. 1")*], la quale comporterebbe, in relazione alla gestione della posizione beneficiaria dell'incapace, l'esautoramento del suo legale rappresentante curatore o amministratore di sostegno (nonché, nel caso di incapacità solo parziale, dello stesso beneficiario, quanto meno relativamente agli atti che costui potrebbe compiere di persona), dando così luogo ad una sorta di "rappresentanza atipica", cioè avente fonte non già in una norma di legge (come accade per i genitori del minore) o in un provvedimento giudiziale (come accade per il tutore o per l'amministratore di sostegno) o nella volontà del titolare del diritto (come accade in tema di procura), bensì in una dichiarazione negoziale del disponente (*accennano all'esistenza del problema Lupoi 2005, 12-12, 125 e 306-308, che parrebbe, però, ritenere valida la clausola; Vigoriti 2002*).

Come rilevato in un precedente contributo (*cf. Bartoli-Muritano 2008, 125 ss.*), la soluzione della questione parrebbe poter essere positiva solo nei limiti previsti dall'art. 356 c.c., il quale consente al donante o testatore di privare il legale rappresentante del beneficiario della liberalità del potere di amministrarne l'oggetto, attribuendo detto potere ad un terzo.

Tanto premesso, si può affermare che, se il beneficiario del trust o del negozio ex art. 2645-ter c.c. è un soggetto totalmente incapace, cioè un minore (per il quale l'art. 356 c.c. è espressamente dettato), un interdetto (cui la norma si ritiene applicabile, come si è detto, in virtù del rinvio dell'art. 424 primo comma c.c. alle norme sulla tutela dei minori) o un beneficiario di amministrazione di sostegno che abbia subito (in virtù di un provvedimento del Giudice Tutelare assai diffuso nella prassi ma — cfr. inizio del § 1, di non certa ammissibilità) la totale ablazione della capacità merce' nomina di un amministratore-rappresentante legale operante alla stessa stregua di un tutore (*a quest'ultimo soggetto l'art. 356 c.c. potrebbe applicarsi, stante l'omesso rinvio ad esso da parte dell'art. 411 primo comma c.c., in virtù di un provvedimento giudiziale estensivo ex art. 411 ultimo comma c.c. ovvero in via analogica ovvero infine, come ritengono Mascolo-Marcoz 2005, 1339 ss., in via diretta*):

a) la clausola in esame è ammissibile in caso di trust o negozio ex art. 2645-ter c.c. testamentari (stante il chiaro riferimento dell'art. 356 c.c. al negozio testamentario);

b) essa è , invece, inammissibile nei trusts o negozi ex art.2645-ter c.c. inter vivos privi di causa liberale (l'art. 356 c.c., infatti, si riferisce alle donazioni);

c) essa è di dubbia ammissibilità anche nei trusts o negozi ex art. 2645-ter c.c. inter vivos liberali, stante la non certa applicabilità dell'art. 356 c.c. alle donazioni indirette (*in senso contrario cfr. infatti Cass. n. 423/1975*).

Se invece il beneficiario del trust o del negozio ex art.2645-ter c.c. è un soggetto solo parzialmente incapace (è il caso dell'emancipato, dell'inabilitato e — se tale sia il contenuto del decreto del Giudice Tutelare — del beneficiario di amministrazione di sostegno), la clausola parrebbe inammissibile, essendo l'art. 356 c.c. dettato solo per soggetti totalmente incapaci, dovendosi così escludere la possibilità di esautorare il curatore o l'amministratore di sostegno.

Se poi il provvedimento del Giudice Tutelare ha esteso al beneficiario di amministrazione di sostegno, ex art. 411 ultimo comma c.c., l'applicabilità dell'art. 356 c.c., la clausola dovrebbe essere valida negli stessi limiti visti per i soggetti totalmente incapaci, con l'ovvia precisazione, però , che essa potrà legittimamente sostituire l'amministratore di sostegno con il terzo designato dal disponente solo nelle attività di amministrazione della posizione beneficiaria in relazione alle quali il primo

dovrebbe — alla luce del contenuto del decreto del Giudice Tutelare — operare in veste di rappresentante legale e non anche per quelle in cui egli sia chiamato a svolgere funzioni di mera assistenza legale.

Occorre inoltre ipotizzare talune fattispecie peculiari in cui il beneficiario del trust o del negozio ex art. 2645-ter c.c. possiede, in tutto o in parte, la capacità di compiere personalmente atti di amministrazione del suo patrimonio: si pensi — se tale sia il tenore del decreto del Giudice Tutelare — al beneficiario di amministrazione di sostegno, oppure all'emancipato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale (che, in base all'art. 397, ultimo comma, c.c., può compiere da solo gli atti di straordinaria amministrazione anche se non inerenti all'impresa), oppure infine all'inabilitato che, ai sensi del nuovo art.427, primo comma, c.c., si sia visto riconoscere dal giudice il potere di compiere, senza l'assistenza del curatore, taluni atti di straordinaria amministrazione.

In casi del genere, come esposto in altra sede (*cf. Bartoli— Muritano 2008, 133-134 e 127-129*), occorre parimenti chiedersi se la clausola in esame possa ritenersi valida, quanto meno nella parte in cui la stessa intende far compiere detti atti dal terzo individuato dal disponente piuttosto che dal titolare della posizione beneficiaria, poiché essa, pur non producendo alcun esautoramento di rappresentanti legali o assistenti legali dell'incapace, consente ad un soggetto diverso dal rappresentato (cioè al disponente) di attribuire ad un terzo



poteri di rappresentanza di costui, ponendosi così in contrasto con i principi in tema di rappresentanza volontaria; anche a voler dare al quesito risposta positiva, d'altro canto, gli inconvenienti di cui tale clausola e' fonte appaiono non irrilevanti.

Si evidenzia infine che, come già esposto in altro contributo (*cf. Bartoli-Muritano 2008, 134-136*), se e nei limiti in cui possa ritenersi ammissibile la clausola del trust o del negozio ex art. 2645-ter c.c. che attribuisce ad un terzo il potere di gestire la posizione beneficiaria di un incapace, tale clausola dovrebbe, altresì, poter eventualmente esonerare detto terzo dalle autorizzazioni giudiziali previste dalla legge per gli atti di straordinaria amministrazione, poiché l'art. 356 secondo comma c.c. lo consente espressamente.

Come si è detto al § 3.2.2, l'esonero da autorizzazioni fondato su tale norma codicistica non opera ne' per i beni pervenuti all'incapace a titolo di eredità (poiché l'autorizzazione ex art. 747 c.p.c. sarà indefettibilmente necessaria per tutto il tempo in cui persista la cosiddetta "qualifica ereditaria" dei beni), ne' se il bene donato o lasciato a costui sia un'azienda commerciale (imponendosi in questo caso, stante la delicatezza della decisione inerente alla sua continuazione, alienazione o affitto, l'autorizzazione ex art. 371 primo comma n. 3 e secondo comma c.c.): occorre dunque chiedersi se il disponente possa prevedere detto esonero anche in ipotesi assimilabili ad esse.

La soluzione positiva s'impone con riguardo alla prima delle due ipotesi suindicate, poichè il beneficiario di un trust o negozio ex art. 2645-ter c.c. testamentari, ricevendo beni determinati, è un legatario e non un erede.

Una risposta in linea di principio positiva può darsi anche se l'incapace beneficiario del trust o negozio ex art. 2645-ter c.c. sia destinatario di un'azienda commerciale, poichè durante la vigenza del vincolo l'azienda appartiene non già a costui, bensì al trustee o gestore; nei casi in cui l'atto gestorio della posizione beneficiaria sia funzionalmente affine ad uno di quelli indicati nell'art. 371 c.c., però, parrebbe più prudente ritenere l'esonerazione inoperante e, pertanto, necessaria l'autorizzazione giudiziale (si pensi al caso in cui il legale rappresentante del beneficiario minorenni di un trust avente ad oggetto un'azienda commerciale che dovrà a lui pervenire al compimento di una certa età intenda alienare detta posizione beneficiaria).

#### **3.4. La modifica dell'atto istitutivo di un trust o di un negozio ex art. 2645-ter c.c. avente quale beneficiario un incapace**

Si segnala una decisione giudiziaria relativa ad una vicenda di cui mi sono personalmente occupato [cfr. *Trib. Firenze - Giudice Tutelare (decr.) 7.7.2004, TAF 2005, 85, con commento di La Torre-Fusi 2005*], che ha autorizzato il tutore di un interdetto, beneficiario di reddito di un trust regolato dalla legge inglese, istituito da sua madre e sua zia e destinato a durare fino alla sua morte, a prestare il proprio consenso alla modifica del contenuto dell'atto istitutivo (beneficiari finali del trust

erano le stesse disponenti ovvero, se entrambe fossero premorte, il trustee unitamente ai soggetti che le stesse disponenti avevano designato con un successivo atto inter vivos).

Poiche' detto trust individuava quali guardiani le stesse disponenti — persone in eta` assai avanzata ed in uno stato di salute precario — era sorta l'esigenza di affiancare loro due ulteriori guardiani, onde attuare al meglio la protezione in seno al trust degli interessi dell'interdetto-beneficiario; non prevedendo, pero` , l'atto istitutivo tale eventualita` , era sorta appunto l'esigenza di modificarlo in modo da consentire detto aumento del numero dei guardiani.

Nel ricorso, l'autorizzazione alla modifica in esame e` stata richiesta al Giudice Tutelare sulla base del seguente ragionamento:

a) secondo l'art. 8 lettera h) della Convenzione (ratificata dall'Italia con legge n. 364 del 1989), e` la legge regolatrice del trust (nel caso di specie — come detto — la legge inglese) a disciplinare la modifica e la cessazione del medesimo;

b) in base alla legge inglese, da tempo si e` affermato il principio (*trattasi della nota regola Saunders v. Vautier*), secondo il quale i beneficiari di un trust che siano maggiorenni e capaci possono all'unanimita` decidere di porre fine al trust prima della scadenza fissata dal disponente;

c) tale principio (che già aveva natura di norma giuridica, stante il noto ruolo di fonte di diritto dei precedenti giudiziari in common law) è stato trasfuso in una legge inglese del 1958, il Variation of Trusts Act (*per la quale v. amplius Underhill-Hayton 2003, 501 ss.*), la quale ha fissato la più ampia regola secondo la quale:

c') i beneficiari di un trust maggiorenni e capaci possono, con consenso unanime, non solo porre fine anticipatamente ad esso, ma anche modificarne il contenuto nel modo che essi ritengono più idoneo;

c'') nel caso in cui taluno dei beneficiari del trust sia incapace di agire, l'adesione di costui all'accordo modificativo del trust dovrà essere autorizzata dal giudice;

d) l'esigenza dell'autorizzazione giudiziale di cui al punto c'') si evince, del resto, anche dai nostri principi in tema di volontaria giurisdizione, trattandosi nel caso di specie di prestare il consenso alla modifica di un negozio (il trust) che già produce effetti nella sfera giuridica dell'incapace (nel caso di specie, trattandosi di un interdetto, si è ritenuto che competente al riguardo — alla luce del combinato disposto degli artt. 424 primo comma e 374 n. 3 c.c. — fosse il Giudice Tutelare, precisando che la divisata modifica del trust comportava per l'incapace, in pratica, l'accettazione di una modifica della donazione indiretta a suo tempo attuata, in suo favore, mediante il trust stesso).

Il provvedimento emesso dal Giudice Tutelare si è limitato ad autorizzare quanto richiesto: esso, infatti, non reca alcuna motivazione.

È stato sostenuto (cfr. *La Torre-Fusi 2005, 59*) che, nel caso di specie, la sussistenza del potere del giudice italiano di emettere l'autorizzazione in esame potrebbe desumersi anche dagli artt. 9 e 13 della legge di riforma del diritto internazionale privato n. 218 del 1995, per i quali detto giudice, rispettivamente, può emettere i provvedimenti di volontaria giurisdizione concernenti "un cittadino italiano o persona residente in Italia" e "deve tener conto della normativa straniera alla quale una convenzione internazionale faccia espresso rinvio": non si comprende, però, quale attinenza abbiano tali norme con la fattispecie concreta in esame (i cui elementi costitutivi, trattandosi di un trust interno, sono tutti collegati con l'ordinamento italiano), essendo esse dettate (com'è, del resto, tipico delle norme di diritto internazionale privato) per risolvere problemi di conflitto fra leggi di ordinamenti differenti.

Si è, più in generale, affermato (cfr. *La Torre-Fusi 2005, 59-61*) che, non avendo in realtà il trust in esame natura di donazione indiretta a favore dell'interdetto (in quanto volto esclusivamente ad assicurarne il mantenimento), la competenza del Giudice Tutelare al rilascio dell'autorizzazione in esame non potrebbe fondarsi, come alternativamente proposto dal ricorrente, sull'argomento sopra indicato sub d) (cioè sull'art. 374 n.3 c.c.), ma soltanto su quelli sopra indicati sub a), sub b) e sub c) [cioè sull'art. 8 lettera

h) della Convenzione, ratificata dall'Italia con legge n. 364 del 1989, e sul Variaton of Trusts Act inglese del 1958], oltre che sull'art. 344 c.c., il quale indica nel Giudice Tutelare l'organo preposto alle tutele.

Tale assunto palesemente si ispira alla teoria secondo la quale i trust istituiti per far fronte ad esigenze di mantenimento di stretti congiunti sarebbero privi di causa liberale.

L'integrale applicazione di tale teoria al trust in esame parrebbe incontrare, però, talune difficoltà.

In primo luogo, oggetto del negozio erano, oltre a numerosi beni mobili, vari immobili di proprietà delle disponenti, cioè beni palesemente esorbitanti dalle esigenze di mantenimento dell'interdetta.

In secondo luogo, una delle due disponenti, cioè la zia dell'interdetta, era soggetto non rientrante — alla luce dell'art.433 c.c. — fra quelli tenuti agli alimenti nei confronti di costei.

In terzo luogo, l'atto istitutivo era strutturato in modo tale che le prestazioni in favore dell'interdetta sarebbero proseguite anche in caso di premorienza delle disponenti (e si è verificato che la disponente zia di costei sia — appunto — premorta).

Se anche si volesse aderire alla tesi della natura non liberale del trust in esame, d'altro canto, ciò non precluderebbe comunque all'interprete di continuare a desumere dagli artt. 374 e 375 c.c. la competenza del giudice italiano (in persona del Giudice Tutelare

ovvero, previo parere di costui, del Tribunale) ad autorizzare l'operazione.

Si e' aggiunto (*cf. La Torre-Fusi 2005, nota 10 a p. 61*), infine, che l'esistenza, in casi del genere, della giurisdizione del giudice italiano troverebbe supporto anche in due decisioni giudiziarie — *cf. Trib. Milano 20.10.2002, TAF 2003, 265, confermata da App. Milano 20.7.2004, TAF 2005, 87* — per le quali detto giudice ha giurisdizione in tema di revoca del trustee di un trust regolato dalla legge inglese, poiche' una norma di quest'ultima — la *sect. 41 del Trustee Act 1925* — prevede un siffatto intervento giudiziale.

Trattasi, pero', di sentenze prive di attinenza con il caso in esame (ed identico discorso vale per quella emessa nell'ultimo grado di detto procedimento: *cf. Cass. n. 16022/2008, TAF 2008, 522*), poiche' riguardano un trust provvisto di elementi di internazionalita' e non un trust interno.

Resta da precisare che, laddove si trattasse invece di modificare un negozio *ex art. 2645-ter c.c.* avente quale beneficiario un incapace, l'esigenza dell'autorizzazione giudiziale si potrebbe desumere unicamente, come appare del resto ovvio, solo dalla normativa interna dettata in tema di volontaria giurisdizione (non venendo in alcuna questione ne' la Convenzione, ne' leggi regolatrici straniere).

**4. Questione se un trust o un negozio *ex art. 2645-ter cc* aventi ad oggetto beni dell'incapace possano o meno essere**

## **istituiti, a protezione del medesimo, ad opera di un provvedimento giudiziale**

Secondo alcuni autori (*cf. Di Sapia 2009, 370; Cipriani G.2006, 310 ss.*), i negozi in esame potrebbero essere istituiti anche ope judicis, cioè da parte di un provvedimento giudiziale, nell'esercizio dei generali poteri di intervento a tutela degli incapaci che la legge attribuisce all'autorità giudiziaria.

Tale tesi appare, però, difficilmente condivisibile (*cf. anche Tonelli-Bulgarelli 2010, 376 ed ivi nota 2*): quanto al trust, infatti, è noto che quelli aventi fonte in un provvedimento giudiziale costitutivo appaiono esclusi dall'ambito applicativo della Convenzione (*finisce per tenerlo presente anche uno degli autori sopra citati allorché in un suo successivo contributo — cf. Di Sapia 2010, nota 43 a p. 30 — evidenzia l'esistenza di una siffatta obiezione*); quanto poi al negozio ex art. 2645-ter c.c., non mi pare che il tenore delle norme codicistiche citate da Di Sapia 2009, 370 consenta di ipotizzare un intervento autoritativo del giudice che giunga fino al punto di costituire fonte di una separazione patrimoniale avente ad oggetto beni dell'incapace.



## INDICE BIBLIOGRAFICO

AA.VV.

- 1975      Il nuovo diritto di famiglia. Contributi notarili, Milano
- 1977      Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di  
G. CARRARO – G. OPPO – A. TRABUCCHI, Padova
- 1989      Questioni di diritto patrimoniale della famiglia, discusse  
da vari giuristi e dedicate ad Alberto Trabucchi, Padova
- 1992      Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da  
G. Cian - G. Oppo - A. Trabucchi, Padova
- 1993      Convenzione relativa alla legge sui trusts ed al loro  
riconoscimento, a cura di A.Gambaro-A.Giardina-G.Ponzanelli,  
NLCC, 1211 ss.
- 1994      Successioni e donazioni, a cura di P.Rescigno, Padova
- 1996              I trusts in Italia oggi, a cura di I.Beneventi, Milano
- 1997      Il trust nella operatività delle banche italiane, a cura  
dell'A.B.I. – Associazione Bancaria Italiana, Roma
- 1999      Materiali e commenti sul nuovo diritto dei contratti, a  
cura di G.Vettori, Padova
- 2002      Introduzione ai trust e profili applicativi tra dottrina,  
prassi e giurisprudenza, a cura di S.Buttà, Milano 2002

2003 a Destinazione di beni allo scopo. Strumenti attuali e tecniche innovative, in Quaderni romani di diritto commerciale a cura di B.Libonati e P.Ferro-Luzzi, Milano

2003 b I trust nel diritto delle persone e della famiglia, a cura di M.Dogliotti e A.Braun, Milano

2004 a I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, vol.III - Persone e famiglia, Torino, 405 ss.

2004 b Studi in onore di P.Schlesinger, tomo V, Milano

2005 Il trust nella nuova legislazione di San Marino, Rimini

2006 a Atti del convegno "Atti notarili di destinazione dei beni: art.2645-ter cc". Milano 19.6.2006, reperibile sul sito [www.scuoladinotariatodellalombardia.org/relazioni.htm](http://www.scuoladinotariatodellalombardia.org/relazioni.htm)

2006 b Atti del convegno "Le nuove forme di organizzazione del patrimonio. Dal trust agli atti di destinazione". Roma 28-29.9.2006, reperibile sul sito [www.economia.uniroma2.it](http://www.economia.uniroma2.it)

2006 c La protezione dei patrimoni. Dagli strumenti tradizionali ai nuovi modelli di segregazione patrimoniale, a cura di M.Montefameglio, Rimini 2006

2006 d Trust: opinioni a confronto – Atti dei Congressi dell'Associazione "Il trust in Italia" – Terzo Congresso Nazionale, Roma 2005 – I trust per la famiglia, Firenze 2005, a cura di E.Barla De Guglielmi, Milano

2006 e Trattato del contratto diretto da V.Roppo, vol.VI,  
Interferenze, Milano

2006 f L'amministrazione di sostegno, a cura di A.Bortoluzzi,  
Torino

2006 g Commentario breve al codice civile, diretto da  
F.Galgano, Bologna

2007 a La trascrizione dell'atto negoziale di destinazione.  
L'art.2645-ter del codice civile, a cura di M.Bianca, Milano

2007 b Negozio di destinazione: percorsi verso un'espressione  
sicura dell'autonomia privata, Atti dei Convegni di Rimini in data  
1.7.2006 e di Catania in data 11.11.2006, Quaderni della  
Fondazione Italiana per il Notariato, Milano

2007 c Commentario breve al codice civile a cura di  
Cian G. – Trabucchi A., Padova

2007 d I patrimoni separati fra tradizione e innovazione,  
a cura di S.Tondo, Torino

2007 e Le unioni di fatto, il cognome familiare, l'affido  
condiviso, il patto di famiglia, gli atti di destinazione  
familiare (art.2645-ter cc), in Il diritto di famiglia nella  
dottrina e nella giurisprudenza. Trattato teorico-  
pratico diretto da G.Autorino Stanzone, vol.V,  
Torino

2008 Liberalità non donative e attività notarile. Atti del convegno di Napoli del 13.10.2007, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano

2009 Il trustee nella gestione dei patrimoni. Responsabilità e risoluzione dei conflitti, a cura di D.Zanchi, Torino

2010 Famiglia e impresa: strumenti negoziali per la separazione patrimoniale. Atti del convegno di Roma del 21.11.2009, Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato, Milano

Acone M.

1994 Nota a C.Cost. n°278 del 1994, FI, I, 2948 ss.

Alcaro G. – Sciumbata D.

1975 La comunione convenzionale, in AA.VV. 1975, 57 ss.

ALESSANDRINI CALISTI A.

2006 L'ATTO DI DESTINAZIONE EX ART.2645-TER CC NON ESISTE ? BREVI CONSIDERAZIONI A MARGINE DELLA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE DI TRIESTE IN DATA 7 APRILE 2006, NOT, 531 SS.

ALLARA M.

1934 Il testamento, Padova

Amati P. – Piccoli P.

1999 Trascritto un immobile in trust, NOT, 593 ss.

Amato C.

1993      Commento all'art.11, in AA.VV. 1993, 1268 ss.

AMATO F.-MARINARO G.

1979      La nuova sostituzione fedecommissaria, Camerino

AMENTA P.

2000      TRUST A PROTEZIONE DEL DISABILE, TAF, 616 SS.

ANDRIOLI V.

1957      Commento al codice di procedura civile, Napoli

1964      Commento al codice di procedura civile, vol. IV, Dei  
procedimenti speciali, Napoli

Anelli F.

2004      Il nuovo sistema delle misure di protezione delle  
persone            prive di autonomia, in AA.VV. 2004 b, 4175 ss.

Angeloni F.

1997      Autonomia privata e potere di disposizione dei rapporti  
familiari, Padova

Anzani G.

2007      Atti di destinazione patrimoniale: qualche riflessione alla  
luce dell'art.2645-ter cc, NGCC, II, 398 ss.

Arrigo T.

2003 Il trust come “fondo fiduciario” in favore di soggetti deboli, in AA.VV. 2003 b, 163 ss.

2005 Autonomia privata, “fondo fiduciario” e diverse tipologie di trust nella separazione e nel divorzio, TAF, 36 ss. (prima parte) e 195 ss. (seconda parte)

Arrigo T.-Cavanna S.

1999 Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trusts ed al loro riconoscimento, Commentario breve al cod.civ. Leggi complementari, a cura di G.Alpa-C.Zatti, Padova, 7 ss.

Attardi A.

1977 Aspetti processuali del nuovo diritto di famiglia, in AA.VV. 1977, t. I, parte seconda, 943 ss.

Auciello A.

2009 Incapaci e impresa. Manuale e applicazioni pratiche dalle lezioni di Guido Capozzi, Milano

Auletta T.

1992 Il fondo patrimoniale, in Il Codice Civile – Commentario diretto da P.Schlesinger, Milano

2003 Gli accordi sulla crisi coniugale, FAM, 43 ss.

Azzariti G.

1982 a L’accettazione dell’eredità, in Trattato di diritto privato diretto da P.Rescigno, vol.5, Torino

1982 b Le successioni e le donazioni, Padova

Balbi G.

1950 Le obbligazioni propter rem, in Memorie dell'Istituto giuridico dell'Università di Torino, serie II, memoria LXXII, Torino

1965 Obbligazione reale, in NovissDI, XI, Torino, 667 ss.

Balestra L.

2004 La famiglia di fatto, Padova

Baralis G.

2007 Prime riflessioni in tema di art.2645-ter cc, in AA.VV.

2007 b, 131 ss.

Barberi M.

1997 Il trust: uno strumento giuridico ancora poco conosciuto nell'ordinamento italiano, RDCo, I, 485 ss.

Barbiera L.

1982 La comunione legale, Bari

1996 La comunione legale, in Trattato di diritto privato a cura di P.Rescigno, vol.3, Torino

BARLA DE GUGLIELMI E.

2003 Il potere dei beneficiari di porre fine al trust tra diritto inglese e diritto texano, TAF, 236 ss.

Bartalena A.

2002 Il fondo patrimoniale, RDCo, 27 ss.

Bartoli S.

2001 Il Trust, Milano

2002 I trust ed il divieto dei patti successori, con particolare riferimento al cosiddetto Totten trust, TAF, 207 ss.

2003 a Il problema della conversione del fondo patrimoniale in trust: osservazioni a margine di due recenti vicende giudiziarie, TAF, 387 ss. (anche in AA.VV. 2003 b, 207 ss.)

2003 b Trust con beneficiari incapaci e rispetto delle nostre norme imperative in materia, TAF, 560 ss.

2004 La natura dell'attribuzione mortis causa al trustee di un trust testamentario, TAF 58 ss. (I parte) e 179 ss. (II parte)

2005 a Il trust autodichiarato nella Convenzione de L'Aja sui trusts, TAF, 355 ss. (e, con aggiornamenti, in BARTOLI S.-GRAZIADEI M.-MURITANO D.-RISSO L.F. 2007, 71 ss.)

2005 b Omologazione di una separazione consensuale prevedente l'istituzione di un trust interno autodichiarato, CorM, 668 ss.

2005 c Commento a Trib.Trieste (decr.) 23/9/2005, CorM 2005, 1281 ss.



2005 d Trust e fondi comuni d'investimento nella cartolarizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, TAF, 47 ss.

2006 a La vicenda della successione del trustee in un trust familiare regolato dalla legge inglese, in AA.VV. 2006 d, 635 ss.

2006 b Prime riflessioni sulla modificabilità di un trust interno, in AA.VV. 2006 d, 297 ss.

2007 Riflessioni sul "nuovo" art.2645-ter cc e sul rapporto fra negozio di destinazione di diritto interno e trust, GI, 1297 (in versione sintetizzata anche CorM 2006, 697 ss.)

2008 Trust interno e liberalità non donativa, in AA.VV. 2008, 59 ss.

2009 Istituzione di un trust interno da parte di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno [nota a Trib.Bologna (decr.) 11.5.2009], CorM , 850 ss.

BARTOLI S.-GRAZIADEI M.-MURITANO D.-RISSO L.F.

2007 I Trusts interni e le loro clausole, a cura di E.Q. Bassi e F. Tassinari, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma

Bartoli S. - Muritano D.

2008 Le clausole dei trusts interni, Torino

2009 a Trust interno e nomina del guardiano da parte del giudice, nota a Trib.Crotone (decr.) 29.9.2008, RN, 484 ss.

2009 b Trust interno e nomina del guardiano da parte del giudice. Osservazioni conseguenti all'intervenuta modifica dell'atto istitutivo del trust, RN

Basilico G.

1991 Qualche osservazione in tema di divorzio su domanda congiunta, RDC, II, 253 ss.

BATTISTELLA L.

2006 IL TRUST E LE IMPLICAZIONI DI DIRITTO TAVOLARE, TAF, 27 SS.

2007 LA MULTIPROPRIETÀ E IL TRUST CON RIFERIMENTO AL SISTEMA TAVOLARE, TAF, 413 SS.

BENEDETTI G.

1977 sub art. 692 c.c., in AA.VV. 1977, t. I, parte seconda, 885 ss.

Bernardini M.

1992 La convivenza fuori del matrimonio tra contratto e relazione sentimentale, Padova

Bertorello V.

2000 Promesse fra innamorati e trust, TAF, 336 ss.

Bertuzzi M. - Bozza G. – Sciumbata G.

2003 Patrimoni destinati, partecipazioni statali, s.a.a., collana  
La riforma del diritto societario a cura di G.Lo Cascio,  
Milano

Betti E.

1943 Sui principi generali del nuovo ordine giuridico, in Studi  
sui principi generali dell'ordinamento giuridico fascista, Pisa

1953 Teoria generale delle obbligazioni, I, Milano

Bianca C.M.

1985 Diritto civile. Vol.2: La famiglia. Le successioni (I° ediz.),  
Milano

1987 Diritto civile. Vol. 3: Il Contratto, Milano

1989 Se l'esecuzione sui beni e sui frutti del fondo  
patrimoniale possa aver luogo per debiti non derivanti da  
contratto, in AA.VV. 1989, 111 ss.

1990 Diritto civile. Vol.4: L'obbligazione, Milano

199 9 La proprietà, Milano

2001 Diritto civile. Vol.2: La famiglia. Le successioni (II°  
ediz.), Milano

2007 Conclusioni, in AA.VV. 2007 a, 191 ss.

Bianca M.

1996 Vincoli di destinazione e patrimoni separati, Padova

2003 Amministrazione e controlli nei patrimoni destinati, in AA.VV. 2003 a, 161 ss.

2006 a Il nuovo art.2645-ter cc. Notazioni a margine di un provvedimento del giudice tavolare di Trieste, GC, II, 187 ss.

2006 b L'atto di destinazione: problemi applicativi, in AA.VV.

2006 a

2007 a Novità e continuità dell'atto negoziale di destinazione, in AA.VV. 2007 a, 29 ss.

2007 b La categoria dell'atto negoziale di destinazione: vecchie e nuove prospettive, In AA.VV. 2007 b, 177 ss.

Bianca M. -D'Errico M.-De Donato A.-Priore C.

2006 L'atto notarile di destinazione. L'art.2645-ter del codice civile, Milano

Bianchi F.

1888 Trattato delle servitù legali. Teoria generale, I, Lanciano

Bigiavi W.

1940 La delegazione, Padova

Bigliuzzi Geri L.

1984 Oneri reali e obbligazioni propter rem, in Tratt. di dir.civ. e comm. diretto da A.Cicu – F.Messineo, Milano

Biondi B.

1953 Oneri reali e obbligazioni propter rem, FP, I, 341 ss.

1961 Le donazioni, in Trattato di diritto civile italiano diretto da F.Vassalli, vol.XII, tomo 4, Torino

Bonilini G.

1984 La prelazione volontaria, Milano

1990 Autonomia testamentaria e legato, Milano

1993 Il mantenimento post mortem del coniuge e del convivente more uxorio, RDC, I, 239 ss.

1998 Manuale di diritto di famiglia, Torino

Bonilini G. – Tommaseo F.

2004 Lo scioglimento del matrimonio. Art. 149 e L. 1 dicembre 1970, n°898, in Il Codice Civile – Commentario diretto da P.Schlesinger, Milano

2008 Dell'amministrazione di sostegno, in Il Codice Civile – Commentario fondato da P.Schlesinger e diretto da D.Busnelli, Milano

Branca G.

1979 Servitù prediali, in Commentario del codice civile a cura di A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma

1982 Comunione. Condominio negli edifici, in Commentario del codice civile a cura di A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma

Broggini G.

1996 Il trust nel diritto internazionale privato italiano, in  
AA.VV. 1996, 11 ss.

1998 "Trust" e fiducia nel diritto internazionale privato, EDP,  
399 ss.

Bucchi M. – Bertolini G.

2010 Il trust come misura di protezione dell'incapace ?, TAF,  
35 ss.

Bucciante A.

1982 La potestà dei genitori, la tutela e l'emancipazione, in  
Trattato di diritto privato diretto da P.Rescigno, vol.4,  
439 ss., Torino

Bulgarelli A.

2002 Nota senza titolo, Not, 39 ss.

Busani A.

2005 Trust immobiliare nella separazione dei coniugi, SO del  
31.3.2005

BUSATO A.

1992 LA FIGURA DEL TRUST NEGLI ORDINAMENTI DI  
COMMON LAW E DI DIRITTO CONTINENTALE, RDC, 309 SS.

1993 A Commento all'art.3, in AA.VV. 1993, 1235 ss.

1993 b    Commento all'art.20, in AA.VV. 1993, 1324 ss.

BUSNELLI E.

1976      LA COMUNIONE LEGALE NEL DIRITTO DI FAMIGLIA  
RIFORMATO, RN, 32 SS.

BUTTÀ S.

2000      Effetti diretti della Convenzione dell'Aja  
nell'ordinamento italiano, in TAF, 551 ss.

Caccavale C.

2003      Strumenti attuali di diritto positivo, in AA.VV. 2003 a, 41  
ss.

2008              Il trust nella prospettiva notarile, RDPriv, 213 ss.

Calò E.

1990      Profili di interesse notarile della famiglia di fatto, in  
AA.VV., Studi e materiali a cura del Consiglio Nazionale del  
Notariato - Commissione Studi, 2 (1986-1988), Milano, 86 ss.

1996      Dal probate al family trust, Milano

2004      Amministrazione di sostegno, Milano

Camardi C.

1998      Principio consensualistico, produzione e differimento  
dell'effetto reale, CI 1998, 572 ss.

Candian A.D.

1988 La funzione sanzionatoria del testamento, Milano

Canessa N.

2001 I trusts interni. Ammissibilità del trust e applicazioni pratiche nell'ordinamento italiano, Milano

Capecelatro E.M.

1981 Un caso di patto successorio ammesso dalla legge !,  
GN, 692

Capozzi G.

1989 Comunione convenzionale e acquisti a causa di morte,  
VN, suppl. al n°6, CXV ss.

2009 Successioni e donazioni, a cura di A.Ferrucci e  
C.Ferrentino, Milano

Caracciolo M.

2010 La (debita) opponibilità delle situazioni affidanti e degli affidamenti fiduciari", TAF, 317 ss.

Caramazza G.

1982 Delle successioni testamentarie. Artt.587-712, in  
Commentario teorico-pratico al codice civile diretto da V.De  
Martino, Roma

CARBONE S.M.



2000      Autonomia privata, scelta della legge regolatrice del trust e riconoscimento dei suoi effetti nella Convenzione dell'Aja del 1985, in TAF, 145 ss.

2003      Trust interno e legge straniera, in TAF, 333 ss.

Carnelutti F.

1956      Istituzioni del processo civile italiano, Roma, vol.I

Carnevali U.

1969      La donazione modale, Milano

1976      voce "Modo", in ED, vol.XXVI, Milano, 668 ss.

1984      Le donazioni, in Trattato di diritto privato a cura di P.Rescigno, vol.6, Torino

Carresi F.

1954      Il Comodato. Il Mutuo, in Trattato di diritto civile diretto da F.Vassalli, Torino

1977      Del fondo patrimoniale, in AA.VV. 1977, t. I, parte prima, 343 ss.

1989      Responsum (alla quaestio: Se il costituente il fondo patrimoniale possa, in caso di abuso dei coniugi, invocare la tutela di cui all'art.1015 c.c.), in AA.VV. 1989

Carusi P.

1993 Il negozio giuridico notarile, I, Soggetti - Famiglia -  
Successioni - Diritti reali - Casi e questioni, Milano

Cassoni G.

1986 Il trust anglosassone quale istituzione sconosciuta nel  
nostro ordinamento, GI, 753 ss.

CASTORO P.

1994 Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico,  
Milano

CASTRONOVO C.

1998 A Trust e diritto civile italiano, in VN, 1323 ss.

1998 b Il trust e "sostiene" Lupoi, in EDP, 441 ss.

Casu G.

2007 I negozi di destinazione a tutela della pianificazione  
urbanistica, in AA.VV. 2007 b, 280 ss.

Cataudella A.

2005 Successioni e donazioni. La Donazione, in Trattato di  
diritto privato a cura di M.Bessone, vol. V, Torino

Ceccherini G.

1996 Contratti tra coniugi in vista della cessazione del  
ménage, Padova

Cenni M.L.

2001 Trust e fondo patrimoniale, TAF, 523 ss.

2002 a Il fondo patrimoniale, in Trattato di diritto di famiglia diretto da P.Zatti, vol.III, Regime patrimoniale della famiglia, a cura di F.Anelli - M.Sesta, Milano, 551 ss.

2002 b Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee – II, TAF, 355 ss.

2002 c Acquisto immobiliare e duplice formalità, TAF, 305 ss.

2003 Trust e fondo patrimoniale, in AA.VV. 2003 b, 111 ss.

Cerio F.

2005 La trascrizione del trust interno auto-dichiarato su beni immobili o complessi di beni immobili, TAF, 185 ss.

Cesaro G.

2003 Patrimoni destinati nell'interesse della famiglia tra diritto positivo e prospettive di disciplina del trust, in AA.VV. 2003 a, 81 ss.

Chianale A.

1989 Obbligazioni di dare e atti traslativi solvendi causa, RDC, II, 233 ss.

1990 Obbligazione di dare e trasferimento della proprietà, Milano

1994 Vincoli negoziali di indisponibilità, in Scritti in onore di R. Sacco, II, Milano

Cian G. – Casarotto G.

1982 Fondo patrimoniale della famiglia, in NovissDI,  
Appendice III, Torino, 825 ss.

Cian G. – Villani A.

1980 Comunione dei beni tra coniugi (legale e  
convenzionale), in NovissDI, Appendice II, Torino 157 ss.

Cicu A.

1914 Il diritto di famiglia, Roma

1951 Testamento, Milano

Cinque M.

2008 L'atto di destinazione per i bisogni della famiglia di fatto:  
ancora sulla meritevolezza degli interessi ex art.2645-  
ter cc, NGCC, 692 ss.

Cipriani F.

1988 La riforma dei processi di divorzio e di separazione,  
RDPriv, 398 ss.

Cipriani G.

2006 L'amministrazione di sostegno e il trust interno, NGCC,  
II, 299 ss.

Clarizia R.

1988 Procreazione artificiale e tutela del minore, Milano

Clericò S.

2007 Il trust (autodichiarato) ed il fondo patrimoniale: due istituti sovrapponibili ?, RN, 221 ss.

Comoglio L.P.

1985 Il caso di trustee straniero che agisce in Italia per la vendita di beni ereditari: un dubbio ricorrente di volontaria giurisdizione, RN, 243 ss.

Comporti M.

1979 Gli acquisti dei coniugi in regime di comunione legale, RN, 41 ss.

Condò G.F.

2007 La figura del trustee, TAF, 228 ss.

2008 Rapporto tra istituzione di un trust e normativa in materia di successione, TAF, 357 ss.

Contaldi L.

2001 Il trust nel diritto internazionale privato italiano, Milano

COPPOLA C.

2003 LA SUCCESSIONE DEL CONVIVENTE MORE UXORIO, FAM, 695 SS.

CORRAO M.E.

1993 a Commento all'art.16, in Aa.Vv. 1993, 1286 ss.

1993 b    Commento all'art.18, in AA.VV. 1993, 1308 ss.

CORSARO V.-BOZZI S.

1996        Manuale dell'esecuzione forzata, Milano

Corsi F.

1974        Il concetto di amministrazione nel diritto privato italiano,  
Milano

1979        Il regime patrimoniale della famiglia, I, I rapporti  
patrimoniali tra coniugi in generale - La comunione legale, in Tratt.  
di dir.civ. e comm. dir. da A.Cicu-F.Messineo, vol.VI, tomo I,  
Milano

1984        Il regime patrimoniale della famiglia, II, Le convenzioni  
matrimoniali – Famiglia e impresa, in Tratt. di dir.civ. e  
comm. dir. da A.Cicu-F.Messineo, vol.VI, tomo II,  
Milano

Corso E.

1990        Trust e diritto italiano: un primo approccio, Q, 496 ss.

2000 a      Il caso di un trust testamentario e le implicazioni di  
diritto tavolare, TAF, 277 ss.

2000 b      Trustee e gestione dei beni in trust, Milano

COSTANZA M.

2005        IL TRUST: UNA SOLUZIONE ARDITA E NON  
SEMPRE APPROPRIATA, FPS, 302 SS.

COVIELLO L. JR

1931 L'obbligazione negativa (Contributo alla teoria generale delle obbligazioni), I, Napoli

Criscuoli G.

1980 Le obbligazioni testamentarie, Milano

D'Agostino S.

2007 Il negozio di destinazione nel nuovo art.2645-ter cc, RN, 1517 ss.

D'Angeli F.

1989 La famiglia di fatto, Milano

2001 La tutela della convivenze senza matrimonio, Torino

De Angelis L.

1999 Trust e fiducia nell'ordinamento italiano, RDC, II, 353 ss.

De Donato A.

2006 Elementi dell'atto di destinazione, in AA.VV. 2006 a

2007 a Il negozio di destinazione nel sistema delle successioni a causa di morte, in AA.VV.2007 a, 39 ss.

2007 b Gli interessi riferibili a soggetti socialmente vulnerabili, in AA.VV. 2007 b, 250 ss.

De Donato A.-De Donato V.-D'Errico M.

1999 Trust convenzionale. Lineamenti di teoria e pratica,  
Roma

De Giorgi M.V.

1976 I patti sulle successioni future, Napoli

1984 Le persone giuridiche in generale. Le associazioni e le  
fondazioni, in Trattato di diritto privato a cura di  
P.Rescigno, Milano

2000 La riforma del procedimento per l'attribuzione della  
personalità giuridica agli enti senza scopo di lucro, SI,  
499 ss.

Deli M.B.

1993 Commento all'art.15, in Aa.VV. 1993, 1286 ss.

Delle Monache S.

2004 Prime note sulla figura dell'amministrazione di  
sostegno: profili di diritto sostanziale, NGCC, II, 29 ss.

Del Vecchio B.

1977 Impedimento ed impossibilità nell'esercizio della  
potestà, N, 123 ss.

1980 Contributo all'analisi del fondo patrimoniale costituito da  
un terzo, RN, 316 ss.



De Nova G.

2000 Trust: negozio istitutivo e negozi dispositivi, TAF, 162 ss.

2006 a Esegesi dell'art.2645-ter cc, in AA.VV.2006 a

2006 b Trust interni con valore aggiunto e trust elusivi: il caso del trust di cimeli napoleonici, TAF, 174 ss.

De Paola V.

1996 Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale, tomo terzo, Il regime patrimoniale della famiglia. Separazione dei beni - Fondo Patrimoniale - L'impresa familiare", Milano

De Paola V. – Macri A.

1978 Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Milano

De Rosa G.

2006 Atti di destinazione e successione del disponente, in AA.VV.

2006 a

D'Errico M.

2006 Trascrizione del vincolo di destinazione, in AA.VV. 2006 a

2007 a Le modalità della trascrizione ed i possibili conflitti che possono porsi tra beneficiari, creditori ed aventi causa dal "conferente", in AA.Vv. 2007 b, 86 ss.

2007 b La trascrizione del vincolo di destinazione nell'art.2645-ter cc: prime riflessioni, in AA.VV. 2007 a, 121 ss.

Di Benedetto M.

2000 I procedimenti di separazione e divorzio, Milano

Di Ciommo F.

1999 a Per una teoria negoziale del trust (ovvero perché non possiamo farne a meno), CorG, 630 ss. e 773 ss.

1999 b Brevi note in tema di azione revocatoria, "trust" e negozio fiduciario, FI, I, 1470 ss.

2003 Struttura causale del negozio di trust ed ammissibilità del trust interno, TAF, 178 ss.

2004 Ammissibilità del trust interno e giustificazione causale dell'effetto traslativo, FI, I, 1298 ss.

Di Landro A.C.

2003 Trusts per disabili. Prospettive applicative, DFP, 123 ss.

2009 La protezione dei soggetti deboli tra misure di protezione, atti di destinazione e trust, TAF, 493 ss.

Di Majo A.

2007 Il vincolo di destinazione tra atto ed effetto, in AA.VV. 2007 a, 111 ss.

DI MARTINO P.

1987 GLI ACQUISTI IN REGIME DI COMUNIONE LEGALE  
FRA CONIUGI, MILANO

DI MAURO N.

1995 Condizioni illecite e testamento, Napoli

Di Profio M.C.

2006 Trust e tutela dei soggetti deboli: un primo richiamo  
all'art.2645-ter cc, nota a Trib.Genova – Giudice Tutelare (decr.)  
14.3.2006, GM, 3267 ss.

2007 Vincoli di destinazione e crisi coniugale: la nuova  
disciplina dell'art.2645-ter cc, GM, fasc. n°12

Di Sapio A.

1999 Fondo patrimoniale: l'alienazione dell'unico bene  
costituito, l'estinzione per esaurimento, lo scioglimento  
(volontario), il Lar familiaris ed il mito di Calipso, DFP, 385 ss.  
(prima parte) e 831 ss. (seconda parte)

2007 Patrimoni segregati ed evoluzione normativa: dal fondo  
patrimoniale all'atto di destinazione ex art.2645-ter cc, DFP, 1257  
ss.

2009 Trust e amministrazione di sostegno (Atto primo), TAF  
364 ss. e 480 ss.

2010 I trust interni autodestinati: misura negoziale complementare o alternativa alle misure legali di protezione delle persone prive di autonomia, TAF 2010, 20 ss.

Di Sapio A. – Gianola A.

2009 Di una “donazione” del tutore dell’interdetto, DFP, 675 ss.

Dogliotti M.

1995 Separazione e divorzio. Il dato normativo. I problemi interpretativi, Torino

2004 Trust e amministrazione dei beni del minore, TAF, 212 ss.

Dogliotti M. – Figone A.

1999 Il fondo patrimoniale, in Trattato di dir.priv. diretto da M.Bessone, IV, Il diritto di famiglia, II, Torino 1999

Dogliotti M.– Piccaluga F.

2003 I trusts nella crisi della famiglia, FD, 301 ss. (nonché in Aa.VV. 2003 b, 135 ss.)

Donadio G.

1940 I patrimoni separati, Bari

Doria G.

1996 Autonomia privata e “causa” familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio, Milano

2006 Relazione introduttiva, in AA.VV. 2006 b (rielaborata con l'aggiunta di note e con il titolo “Il patrimonio finalizzato” in RDC 2007, I, 485 ss.)

Fadda C. – Bensa P.E.

1902 Note dei traduttori a Windscheid, Diritto delle Pandette, I, 1, Milano – Roma - Napoli

Falzea A.

1988 Problemi attuali della famiglia di fatto, in AA.VV., Una legislazione per la famiglia di fatto ?, Napoli

2003 Introduzione e considerazioni conclusive, in AA.VV. 2003 a, 23 ss.

2007 Riflessioni preliminari in AA.VV. 2007 a, 3 ss.

Fanticini G.

2006 L'art.2645-ter del codice civile, in AA.VV. 2006 c, 327 ss.

Ferrando G.

1975 Sul problema della famiglia di fatto, GM, II, 133 ss.

2000 Gli accordi di convivenza: esperienze a confronto, RCDP, 163 ss.

Ferrario Hercolani M.

2009 Un esempio da non seguire: una sentenza ed un commento (amministratore di sostegno e trascrizione), in [www.federnotizie.org](http://www.federnotizie.org), numero del maggio 2009 della rivista on line

Ferraro P.P.

1999 Alienazione di beni del fondo patrimoniale senza il consenso del coniuge, Not 1999

Ferri L.

1984 Disposizioni generali sulle successioni, in Commentario del codice civile a cura di A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma

Ferri L.-D'Orazi Flavoni M.-Zanelli P.

1995 Della trascrizione, in Commentario del codice civile a cura di A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma

Fimmanò F.

2006 La liquidazione delle cellule destinate alla luce della riforma del diritto fallimentare, Soc., 2 ss.

Finocchiaro A. – Finocchiaro M.

1984 Diritto di famiglia, vol.I, Milano

1988 Diritto di famiglia, vol.III, Milano

Finocchiaro M.

1978      Forma e modifiche delle convenzioni matrimoniali, GM,  
503 ss.

Focosi M.

2008      Trust e diritto di famiglia: analisi di alcuni casi pratici,  
TAF, 585 ss.

FRANCESCHINI B.

2009      FONDO PATRIMONIALE E TRUST, TAF, 19 SS.

FRANCO R.

2006      IL NUOVO ART.2645-TER COD.CIV., NOT 315 SS.

FRANZONI M.

1997      Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio,  
in Trattato di diritto di famiglia diretto da G.Bonilini e G.Cattaneo,  
vol.3, Torino, 461 ss.

1999      Degli effetti del contratto, II, in Il Codice Civile –  
Commentario diretto da P.Schlesinger, Milano

Fratta Pasini C.

2007      Il nuovo art.2645-ter del codice civile (le preoccupazioni  
del mondo bancario), in AA.VV.2007 b, 60 ss.

Fulcheris G.

1975      Regimi patrimoniali fra coniugi nel codice civile e nella  
legge n°151, in AA.VV. 1975, 113 ss.

Fumagalli L.

1993 a    Commento all'art.4, in AA.VV. 1993, 1282 ss.

1993 b    Commento all'art.13, in AA.VV. 1993, 1282 ss.

Furgiuele G.

1979       Libertà e famiglia, Milano

Fusaro A.

2007    Le posizioni dell'accademia nei primi commenti dell'art.2645-ter cc, in Aa.VV.2007 b, 30 ss.

Fusi A.

2006    Accordi prematrimoniali, convivenza more uxorio e trust, in AA.VV. 2006 d, 556 ss.

Gabrielli G.

1979       Comunione legale ed investimento in titoli, Milano

1981 a       Le autorizzazioni giudiziali nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, RDC, I, 48 ss.

1981 b       I rapporti patrimoniali tra coniugi, Trieste

1982    voce "Patrimonio familiare e fondo patrimoniale", in ED, vol.XXXII, Milano, 231 ss.

1988    Scioglimento parziale della comunione legale fra coniugi. Esclusione dalla comunione di singoli beni e rifiuto preventivo del coacquisto, RDC, I, 341 ss.



1996 Limiti di ammissibilità di una dispensa del notaio dal dovere di provvedere alla pubblicità immobiliare, RaDC, 572 ss.

2007 Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, RDC, 321 ss.

Galasso A.

2004 Il comodato, in Tratt. di dir.civ. e comm. diretto da A.Cicu – F.Messineo, Milano

Galasso A. –Tamburello M.

1999 Del regime patrimoniale della famiglia, I, in Comm. del cod.civ. a cura di A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma

Galgano F.

1969 Persone giuridiche, in Comm. del cod.civ. a cura di A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma

Galletta F.

1990 a I regolamenti patrimoniali tra coniugi, Napoli

1990 b Estromissione dei beni dalla comunione legale e consenso del coniuge, GI, I, 1, 1307 ss.

Gallizia G.

1999 La prassi italiana in materia di protector, relazione al I° Congresso Nazionale dell'Associazione "Il Trust in Italia", reperibile nel sito [www.il-trust-in-italia.it](http://www.il-trust-in-italia.it)

2001 Trattamento tributario dell'atto dispositivo in un trust di beni immobili, TAF, 147 ss.

2002 Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee – III, TAF, 362 ss.

Galluzzo F.

2009 Destinazione negoziale e sostituzione dell'attuatore dello scopo: il destino del trust fund in caso di rimozione di trustee infedele, CorG, 216 ss.

Gambaro A.

1996 I trusts e l'evoluzione del diritto di proprietà, in AA.VV. 1996, 57 ss.

1999 voce "Trusts" in Digesto-Discipline Privatistiche, sez.civile, vol XIX, Torino, 449 ss.

2000 Segregazione e unità del patrimonio, TAF, 155 ss.

2002 a Un argomento a due gobbe in tema di trascrizioni del trustee in base alla XV Convenzione dell'Aja, RDC, II, 919 ss.

2002 b Notarella in tema di trascrizione degli acquisti immobiliari del trustee ai sensi della XV Convenzione dell'Aja, RDC, 257 ss.

2007 Appunti sulla proprietà nell'interesse altrui, TAF 169 ss.

Gandolfi G.

1980 Onere reale, in ED, vol XXX, Milano, 127 ss.

Gangi C.

1932-1933 I legati nel diritto civile italiano con riguardo alla giurisprudenza, al diritto romano ed alle moderne legislazioni.

Parte generale, Padova

1952 La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, vol. II

Gardani Contursi-Lisi L.

1955 Sopravvenuta impossibilità o illiceità di onere testamentario, RDC, 767 ss.

1997 Delle disposizioni condizionali, a termine e modali, in Commentario del codice civile a cura di A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma

Garrone G.

2004 Soggetti deboli in famiglia e trust quale tutela etica, TAF, 610 ss.

Garrone G. – Carrera P.

2006 Trust e rapporti di convivenza, in AA.VV. 2006 d, 481 ss.

Gatt L.

2005 La liberalità, vol.II, Torino

Gazzoni F.

1981 La famiglia di fatto tra legge e autonomia privata, GC, I,  
260 ss.

1983 Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano

1991 La trascrizione immobiliare, in Il Codice Civile –  
Commentario diretto da P.Schlesinger, Milano (I° edizione)

1998 La trascrizione immobiliare, in Il Codice Civile –  
Commentario diretto da P.Schlesinger, Milano (II° edizione)

2001 a Tentativo dell'impossibile (osservazioni di un giurista  
"non vivente" su trust e trascrizione), RN, 11 ss.

2001 b In Italia tutto è permesso, anche quel che è vietato  
(lettera aperta sul trust e su altre bagattelle), RN, 1247 ss.

2002 Il cammello, il leone, il fanciullo e la trascrizione del  
trust, RN, 1107 ss.

2003 Il cammello, la cruna dell'ago e la trascrizione del trust,  
RaDC, 953 ss.

2007 Osservazioni, in AA.VV. 2007 a, 209 ss. (anche  
in GC 2006, II, 165 ss., con il titolo "Osservazioni sull'art.2645-ter  
cc")

Gentili A.

2006 Destinazioni patrimoniali, trust e tutela del disponente,  
in AA.VV. 2006 b (anche in N 2006)

2007 Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art.  
2645 ter c.c., RDC, 1 ss.

Giampiccolo A.

1954 Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una  
teoria dell'atto di ultima volontà, Milano

1964 voce "Dichiarazione recettizia", in ED, vol.XII, Milano,  
384 ss.

Giannattasio C.

1959 Delle successioni, in Commentario del cod.civ., libro II,  
tit.1 e 2, Torino

1978 Delle successioni. Successioni testamentarie, in  
Commentario del codice civile, Torino

Gigliotti F.

1995 Rottura della convivenza more uxorio e affidamento del  
figlio naturale: rilevanza dell'accordo parentale sulle condizioni  
della "separazione", DFP, 613 ss.

Giletta A.

1999 Obbligo di reimpiego nel fondo patrimoniale, VN, 81 ss.

Giordano Mondello A.

1973 voce "Legato (diritto civile)", in ED, vol.XXIII, Milano,  
719 ss.

Giorgianni V.M.

1940 Contributo alla teoria dei diritti di godimento su cosa  
altrui, I, Milano

GIUGLIANO M.R.

1995 Natura giuridica dell'atto costitutivo del fondo  
patrimoniale e azione revocatoria, in NGCC, I, 267 ss.

Grasso B.

1982 Il regime in generale e il fondo patrimoniale, in Trattato  
di diritto privato diretto da P. Rescigno, vol.3, Persone e famiglia,  
tomo secondo, Torino, 373 ss.

2006 L'articolo 2645-ter cc e gli strumenti tradizionali di  
separazione dei patrimoni, RN 2006, 1191 ss.

Graziadei M.

1995 Diritti nell'interesse altrui. Undisclosed agency e trust  
nell'esperienza giuridica inglese, Trento

Graziadei M. – Rudden B.

1992 Il diritto inglese dei beni e il trust. Dalle res al fund, Q,  
458 ss.

Graziani A.

1953 Sul mandato senza rappresentanza, in Studi di diritto  
civile e commerciale, Napoli

Grossi P.

1972 Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella  
Costituzione italiana, Padova

Guarneri A.

1996 Atti di disposizione illegittimi del trustee e possibili  
rimedi in civil law, in AA.VV. 1996, 113 ss.

Guerra A.

1960 Il curatore speciale per l'amministrazione dei beni  
donati o lasciati ad incapaci", RN 1960, 166 ss.

Ieva M.

1988 I fenomeni c.d. parasuccessori, RN, 1139 ss.

1996 Manuale di tecnica testamentaria, Padova

Infante G.

2002 I profili civilistici dei fondi speciali per la previdenza e  
assistenza, Napoli

Irti N.

1977 sub art.210 cc, in AA.VV. 1977, t. I, parte seconda, 455  
ss.

Iudica G.

2000 Trust istituito in esecuzione di un'obbligazione morale,  
TAF, 461 ss.

Jannuzzi A.

1965 Il curatore speciale, RN, 63 ss.

1984 Manuale della volontaria giurisdizione, Milano

Jannuzzi A. – Lorefice P.

2004 Manuale della volontaria giurisdizione, Milano

Jemolo A.C.

1950 Il matrimonio, in Trattato di diritto civile diretto da  
F.Vassalli, Torino

1982 La cosiddetta famiglia di fatto, in Diritto di famiglia.  
Raccolta di scritti di colleghi della Facoltà giuridica di Roma e di  
allievi in onore di Rosario Nicolò, Milano

Lanciani A.

2007 Vincoli di destinazione (art.2645-ter cc). Redazione del  
contratto: problemi e possibili clausole, RN, 293 ss.

La Porta U.

1994 Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale,  
Napoli

2000 Il problema della causa del contratto, I, La causa ed il  
trasferimento dei diritti, Torino



2003 Causa del negozio di destinazione e neutralità dell'effetto traslativo, in AA.VV. 2003 a, 261 ss.

2004 I "formanti dell'ordinamento giuridico", il diritto anglosassone e l'iperuranio. (Piccola e gioiosa reazione ad un articolo di Francesco Gazzoni su trust e trascrizione), in Scritti in onore di P.Schlesinger, Milano, 115 ss.

2007 L'atto di destinazione di beni allo scopo trascrivibile ai sensi dell'art.2645-ter cc, RN, 1069 ss.

La Torre G.

2006 Fondo patrimoniale, trasformazione in trust, la giurisprudenza, in AA.VV. 2006 d, 578 ss.

2007 Trust e amministratore di sostegno, TAF, 51 ss.

La Torre G. – Fusi A.

2005 Applicazione della legge straniera per la modifica delle clausole di un trust interno in favore di interdetto, TAF, 58 ss.

La Torre G. – Sarro R.

2010 Trust per la realizzazione di un ospedale, TAF, 433 ss.

Lenzi R.

2007 Le destinazioni atipiche e l'art.2645-ter cc, CI, 229 ss.

Licini C.

1996 Una proposta per strutturare in termini monistici l'appartenenza nel rapporto di "fiducia anglosassone" (trust), RN, 125 ss.

LIPARI N.

1996 FIDUCIA STATICA E TRUSTS, IN AA.VV. 1996, 67 SS.

LIPPARINI I.

2004 Trust, interesse del minore e ruolo del giudice tutelare, TAF, 534 ss.

LONGO M.

1938 voce "Inalienabilità", NDI, VI, Torino

Lo Sardo G.

1991 La comunione convenzionale nel regime patrimoniale della famiglia, RN, 1211 ss.

Luminoso A.

1984 Mandato, commissione e spedizione, Milano

1988 voce "Comodato", in EG Treccani, vol.VII, Roma

2008 Contratto fiduciario, trust e atti di destinazione ex art.2645-ter cc, RN 993 ss.

Lupoi M.

1971 Appunti sulla real property e sul trust nel diritto inglese,  
Milano

1992 Il trust nell'ordinamento giuridico italiano dopo la  
Convenzione dell'Aja del 10 luglio 1985, VN, 966 ss.

1994 Introduzione ai trusts, Milano

1996 a Lettera a un notaio curioso di trusts, RN, 343 ss.

1996 b Legittimità dei trusts "interni", in AA.VV. 1996, 29 ss.

1998 a Riflessioni comparatistiche sui trusts, EDP, 425 ss.

1998 b Aspetti gestori e dominicali, segregazione: "trust" e  
istituti civilistici, FI, I, 3391 ss.

2000 Le posizioni soggettive protette, TAF, 159 ss.

2001 a Trusts, Milano

2001 b Lettera a un notaio conoscitore dei trust, RN, 1159 ss.

2002 Nota senza titolo a Trib.Pisa (decr.) 22.12.2001, RN,  
192 ss.

2003 Trust e "dote": un commento, TAF, 141 ss.

2004 a I trust nel diritto civile, Torino

2004 b Osservazioni su due recenti pronunce in tema di trust,  
RN, 568 ss.

2005 L'atto istitutivo di trust, con un formulario, Milano

2006 Gli atti di destinazione nel nuovo art.2645-ter cc quale frammento di trust, TAF, 169 ss. (anche RN 2006, 467 ss.)

2008 Istituzioni del diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari, Padova

2009 a Viaggio nella prassi professionale fra virtuosismi, errori, fatti e misfatti, TAF 133

2009 b Azione revocatoria e trust familiare, TAF, 446 ss.

2010 Atti istitutivi di trust e contratti di affidamento fiduciario, con formulario, Milano

LUZZATTO R.

2000 Legge applicabile e riconoscimento di trusts secondo la Convenzione dell'Aja, in TAF, 7 ss.

Maggiolo M.

2007 Il tipo della fondazione non riconosciuta nell'atto di destinazione ex art.2645-ter cc, RN, 1147 ss.

Maimeri F.

1997 Trust e operazioni di deposito bancario, in AA.VV. 1997, 23 ss.

Maiorca C.

1985 Della trascrizione, in Commentario D'Amelio e Finzi, vol.13, Milano

Maitland F.W.

1979 L'equità, Milano

Majello U.

1989 voce "Contratto a favore del terzo", in Digesto Discipline Privatistiche (sez. civ.), IV, Torino, 240 ss.

Malaguti M.C.

1990 Il futuro del trust in Italia, CI, 985 ss.

Maltoni M.

2003 La riforma della società a responsabilità limitata, Milano

2007 Il problema dell'effettività della destinazione, in AA.VV.2007 b, 80 ss.

Mandes E.

1990 Il fondo patrimoniale. Rassegna di dottrina e giurisprudenza, RN, 641 ss.

MANES P.

2002 Trust e art.2740 cc: un problema finalmente risolto, CI, 570 ss.

2006 LA NORMA SULLA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DI DESTINAZIONE È, DUNQUE, NORMA SUGLI EFFETTI, CI, 626 SS.

MANULI M.

2007 L'ART.2645-TER. RIFLESSIONI CRITICHE, VN, 383  
SS.

Manzini C.

1986 Il contratto gratuito atipico, CI, 909 ss.

Marchesiello M.

2003 La dote per mezzo di trust secolare, in AA.VV. 2003 b, 195  
SS.

MARCOZ G.

2005 LA NUOVA DISCIPLINA IN TEMA DI Amministrazione  
di sostegno, RN, 523 ss.

MARIANI V.

2008 IL TRUST FAMILIARE: L'ONTOLOGICA DIFFERENZA  
CON GLI ALTRI ISTITUTI, TAF, 282 SS.

MARICONDA G.

1985 LA TRASCRIZIONE, in Trattato di diritto privato diretto  
da P. Rescigno, vol.19, Torino

MARINI A.

1986 La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato di  
diritto privato diretto da P. Rescigno, vol.13, Torino

Martinelli P.

2003 Limiti alla protezione dei soggetti deboli, in AA.VV. 2003  
b, 155 ss.

Martone L.

2009 Il trust nella crisi coniugale come ufficio privato,  
NGCC, I, 81 ss.

Mascolo F. – Marcoz G.

2005 L'amministrazione di sostegno e l'impianto  
complessivo del codice civile, RN, 1327 ss.

Masi A.

1979 Legati, in Commentario del codice civile a  
cura di A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma

Masi C.

1999 La Convenzione dell'Aja in materia di trusts, in  
AA.VV. 1999, 751 ss.

Mastropaolo F.

1999 I contratti reali, in Trattato di diritto civile  
diretto da R.Sacco, vol.7, Torino.

Mastropaolo F.- Pitter P.

1992 Del regime patrimoniale della famiglia, in AA.VV. 1992,  
t. III

Matthews P.- Sowden T.

1993 The Jersey Law of Trusts, Londra

Matano E.

2007 I profili di assolutezza del vincolo di destinazione: uno  
spunto ricostruttivo delle situazioni giuridiche soggettive, RN, 370

Mazzacane F.

1986 La giurisdizione volontaria nell'attività notarile, Roma

Mazza Galanti F.

2003 Trust con disponente minorenne, in AA.VV. 2003 b, 201  
ss.

Mazzamuto S.

1998 Il trust nell'ordinamento italiano dopo la Convenzione  
dell'Aja, VN, 754 ss.

Mengoni L.

1975 Gli acquisti a non domino, Milano

Merlo A.

2007 Brevi note in tema di vincolo testamentario di  
destinazione ai sensi dell'art.2645-ter, RN, 509 ss.

Messineo F.

1957-1967 Manuale di diritto civile e commerciale, Milano



1961 voce Contratto (dir. priv.), in ED, vol. IX,  
Milano, 784 ss.

Messinetti D.

2002 Il concetto di patrimonio separato e la c.d.  
“cartolarizzazione” dei crediti, RDC, II, 108 ss.

Meucci S.

2009 La destinazione di beni tra atto e rimedi, Milano

Mingrone M.L.

2003 La giurisprudenza italiana sui trusts: un ulteriore passo  
verso il riconoscimento dell'istituto, TAF, 381 ss.

Mirabelli G.

1987 Dei contratti in generale, in Commentario del codice  
civile, Torino

Moja A.

1998 Trusts “interni” e società di capitali: un primo caso,  
GCo, II, 764 ss.

Monegat M.

2005 a Trust nei patti di separazione consensuale, TAF, 649 ss.

2005 b Nota sulla trascrivibilità di atto istitutivo di trust contenuto  
in un accordo di separazione consensuale, RN, 868 ss.

2006 a Raffronto tra fondo patrimoniale e trust, in AA.VV. 2006 c, 261 ss.

2006 b Trust nella separazione consensuale, in AA.VV. 2006 d, 503 ss.

2007 Separazione consensuale dei coniugi, trust e vincolo del trust sui beni costituiti in fondo patrimoniale, TAF, 243 ss.

2009 Trust di famiglia, in AA.VV. 2009, 223 ss.

Monegat M. – Lepore G. – Valas I.

2007 Trust. Vol.I - Aspetti sostanziali e applicazioni nel diritto di famiglia e delle persone, Torino

Monteleone P.

2008 I vincoli di destinazione ex art.2645-ter cc in sede di accordi di separazione, GI, fasc. n°3

Montesano L. – Arieta G.

2000 Diritto processuale civile. Vol. IV: I processi di rito speciale. I procedimenti in camera di consiglio. L'arbitrato, Torino

Monti L.

2003 Trust unilaterale e trascrizione, TAF, 480 ss.

Montinaro R.

2004 Trust e negozio di destinazione allo scopo, Milano

Morace Pinelli A.

2007 Atti di destinazione, trust e responsabilità del debitore,  
Milano

2008 Tipicità dell'atto di destinazione ed alcuni aspetti della  
sua disciplina, RDC, 451 ss.

2009 Trascrizione degli atti negoziali di destinazione e  
amministrazione di sostegno, RDC, II, 495 ss.

Morandi E.

2007 Gli atti di destinazione nell'esperienza degli Stati Uniti  
d'America, in AA.VV. 2007 b, 44 ss.

Morelli M.R.

1996 Il nuovo regime patrimoniale della famiglia, Padova

MOSCATI E.

1988 Alienazione (divieto di), in EG Treccani, I, Roma

Mowbray J.-Tucker L.-Le Poidevin N.-Simpson E.

2000 Lewin on Trusts (a cura di), Londra

Murgo C.

2008 Accordi tra coniugi separati e vincolo di destinazione ex  
art.2645-ter cc, tra autonomia negoziale e segregazione  
patrimoniale nell'interesse della prole, NGCC, I, 115 ss.

Muritano D.

2003 Trust autodichiarato per provvedere ad un fratello con handicap, TAF, 473 ss.

2007 a Il c.d. trust interno prima e dopo l'art.2645-ter cc, in AA.VV. 2007 b, 18 ss.

2007 b Trust ed atto di destinazione negli accordi fra conviventi more uxorio, TAF, 199 ss.

2008 Minori – fondo patrimoniale – trust, in [www.federnotizie.org](http://www.federnotizie.org), numero del settembre 2008 della rivista online

Muritano D. – Bartoli S.

2007 Note sulle modalità di trasferimento dei beni in trust ai beneficiari alla cessazione del trust, TAF, 405 ss.

2009 Note sul trust interno, nota a Trib.Grosseto-S.D. di Orbetello (decr.) 15.7.2008, Not, 43 ss.

Muritano D. – Dell'Anna P.

2006 L'amministrazione di sostegno. Gli atti e le autorizzazioni, in AA.VV. 2006 f, 143 ss.

Muritano D. – Pischetola A.

2009 Accordi patrimoniali tra conviventi "more uxorio" ed extrafamiliari e attività notarile, Milano

Nassetti C.

2001 Il Trust: applicazioni pratiche (aggiornamento in pillole per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna – Relazione tenuta a Bologna il 16.2.2001), in [www.filodiritto.com/diritto/privato/civile/IITrustApplicazionipratiche.htm](http://www.filodiritto.com/diritto/privato/civile/IITrustApplicazionipratiche.htm)

NATOLI U.

1971 DELLA TUTELA DEI DIRITTI, IN COMMENTARIO DEL CODICE CIVILE, LIBRO 6, T.1, TORINO

1976 LA PROPRIETA', MILANO

NEGRO F.

1931 I divieti convenzionali e testamentari di disporre, RDPriv, I, 37

Neri A.

2005 Il trust e la tutela del beneficiario, Padova

Nicolò R.

1939 Esecuzione indiretta di obbligazioni naturali, FI, I, 39 ss.

1941 Negozio di fondazione – Istituzione di erede, RDC, I, 388 ss.

1967 Disposizione di beni mortis causa in forma indiretta, RN, 641 ss.

Nonne L.

2008 Trust e rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi:  
osservazioni sistematiche e profili operativi, RDPriv, 99  
ss.

Nuzzo M.

2007 Atto di destinazione e interessi meritevoli di tutela, in  
AA.VV. 2007 a, 59 ss.

Oberto G.

1991 I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano

1999 I contratti della crisi coniugale, Milano

2004 a I contratti di convivenza tra autonomia privata e modelli  
legislativi, CIE, 17 ss.

2004 b Trust e autonomia negoziale nella famiglia, FD 201 ss.  
(parte prima) e 310 ss. (parte seconda)

2006 a Famiglia di fatto e convivenze: tutela dei soggetti  
interessati e regolamentazione dei rapporti  
patrimoniali in vista della successione, in [www.giacomooberto.com](http://www.giacomooberto.com)

2006 b Vincoli di destinazione ex art.2645-ter cc e rapporti  
patrimoniali tra coniugi, in [www.giacomooberto.com](http://www.giacomooberto.com)  
(anche FD 2007)

2006 c Lezioni sull'oggetto della comunione legale tra coniugi,  
in [www.giacomooberto.com](http://www.giacomooberto.com)

2006 d Contratti di convivenza e diritti del minore, DFP, 240 ss.

2006 e Contratto e famiglia in AA.VV. 2006 e, 107 ss.

2007 Atti di destinazione (art.2645-ter cc) e trust: analogie e differenze, CIE, 2007, 351 ss.

2009 Gli accordi patrimoniali tra coniugi in sede di separazione o divorzio tra contratto e giurisdizione: il caso delle intese traslative, in [www.giacomooberto.com](http://www.giacomooberto.com)

Oppo G.

1945 Adempimento indiretto di obbligazione naturale, RDCo, I, 186 ss.

1989 Responsum (alla quaestio: Tizio e Mevia, che hanno costituito all'atto del loro matrimonio un fondo patrimoniale in "comproprietà", attendono un figlio quando Tizio fallisce nell'esercizio dell'impresa iniziata dopo il matrimonio. Quale la sorte del fondo ?), in AA.VV. 1989

2007 Riflessioni preliminari in AA.VV. 2007 a, 11 ss.

Pacia Depingente R.

1980 Autonomia dei coniugi e mutamento del regime patrimoniale, RDC, II, 518 ss.

Pagni M.C.

1993 Commento all'art.12, in AA.VV. 1993, 1274 ss.

Palazzo A.

1983 Autonomia contrattuale e successioni anomale, Napoli

1998 Successione, trust e fiducia, VN, 770 ss.

2002 Pubblicità immobiliare ed opponibilità del trust, TAF,  
337 ss.

2003 Le convenzioni matrimoniali e l'ulteriore destinazione  
dei beni per mezzo di trust, in AA.VV. 2003 b, 89 ss.

Palermo G.

1998 Autonomia negoziale e fiducia (breve saggio sulla  
libertà di forme), in Studi in onore di P.Rescigno, V, Milano 339 ss.  
(anche in RG Sarda 1999, 571 ss.)

2000 Sulla riconducibilità del "trust interno" alle categorie  
civilistiche, RDCo, 133 ss.

2001 Contributo allo studio del trust e dei negozi di  
alienazione disciplinati dal diritto italiano, RDCo, 391 ss.

2003 Ammissibilità e disciplina del negozio di destinazione, in  
AA.VV. 2003 a, 243 ss.

2007 Configurazione dello scopo, opponibilità del vincolo,  
realizzazione dell'assetto di interessi, in AA.VV. 2007 a, 73 ss.

Palmeri G.

2001 Il contenuto atipico dei negozi familiari, Milano

Parente F.

1990 Il preteso rifiuto del coacquisto ex lege da parte di  
coniuge in comunione legale, FI, I, 608 ss.



Parisi D.

2006 Trust e comunione ereditaria, TAF, 208 ss.

Patti F.

2003 I trusts: utilizzo nei rapporti di famiglia, VN, XIII ss.

2006 Gli atti di destinazione e il trust nel nuovo art.2645-ter cc, VN, 979 ss.

Pavone La Rosa A.

1979 Comunione legale e partecipazione sociale, RS, 1 ss.

Pellegrini L.

2005 Trust interno e pubblicità tavolare, TAF 565 ss.

2006 a L'iscrizione tavolare del diritto in favore del trustee, TAF, 181 ss.

2006 b Negozio di dotazione del trust e controllo sostanziale del giudice tavolare, TAF, 528 ss.

Penasa L.

2009 Giurisdizione volontaria o contenziosa per una domanda di rimozione dall'incarico di trustee retta dalla legge inglese ?, IL, 143 ss.

Perlingieri P.

1977 Sulla costituzione di fondo patrimoniale su "beni futuri", DFP, 265 ss.

1982 Della cessione dei crediti, in Commentario del codice civile a cura di A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma

Petrelli G.

2003 Formulario notarile commentato, vol. III, t. I, Milano

2006 La trascrizione degli atti di destinazione, RDC, 161 ss.

Petti G.

2008 Atto di destinazione ex art.2645-ter cc e separazione consensuale dei coniugi, OC, 3, 233 ss.

PETTIT P.H.

1993 Equity and the law of trusts, Londra-Dublino-Edimburgo

Picciotto A.

2006 Brevi note sull'art.2645-ter: il trust e l'araba fenice, CI, 1314 ss.

Piccoli P.

1984 L'avamprogetto di Convenzione sul trust nei lavori della Conferenza di diritto internazionale privato de L'Aja ed i riflessi di interesse notarile, RN, 844 ss.

1995 a Possibilità operative del trust nell'ordinamento italiano.  
L'operatività del trustee dopo la Convenzione dell'Aja,  
RN, 37 ss.

1995 B Troppi timori in tema di trascrivibilità del “trust” in Italia,  
Not, 616 ss.

1998 I trusts e figure affini in diritto civile.

analogie e differenze, VN, 785 ss.

2000 Trascrizione dell’acquisto immobiliare del trustee, TAF,  
227 ss.

P. PICCOLI–E. CORSO–M. DOLZANI

1995 La trascrizione degli atti riguardanti trusts, RN, 1389 ss.

PINO A.

1950 Il patrimonio separato, Padova

1977 Il diritto di famiglia, Padova

PITTORI S. – SPINA L.

2006 IL FONDO PATRIMONIALE: PRINCIPI GENERALI ED  
ESAME COMPARATIVO DELL’ISTITUTO RISPETTO AL TRUST,  
IN AA.VV. 2006 D, 569 SS.

POLACCO V.

1928 Delle successioni, I, Roma

Prestipino G.

1982 Delle successioni in generale. Artt. 456-535, in  
Commentario teorico-pratico al cod.civ. diretto da V.De Martino,  
Novara-Roma

Priore C.

2007 a   Strutturazione e stesura dell'atto negoziale di destinazione, in AA.VV. 2007 a, 89 ss.

2007 b   Redazione dell'atto di destinazione: struttura, elementi e clausole, in AA.VV. 2007 b, 184 ss.

2010     Soluzioni e clausole, in AA.VV. 2010, 52 ss.

Prosperi F.

1980     La famiglia non fondata sul matrimonio, Napoli

1984     A proposito di una recente monografia in tema di "famiglia di fatto", RDC, I, 200 ss.

1985     La famiglia di fatto tra libertà e coercizione giuridica, in Persona e comunità familiare. Pubblicazioni dell'università degli studi di Salerno, Napoli

Protetti E.

1979     Delle persone e della famiglia: dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi; del regime patrimoniale della famiglia, Commentario al codice civile diretto da V.De Martino, sub artt.149-230bis, Torino

PROVERA G.

1972     Degli alimenti, in Commentario del codice civile a cura di A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma

Quadri R.

2004 La destinazione patrimoniale. Profili normativi e autonomia privata, Napoli

2006 L'art.2645-ter cc e la nuova disciplina degli atti di destinazione, CI, 1717 ss.

Ragazzini L.

1999 Trust "interno" e ordinamento giuridico italiano, RN, 279 ss.

Rescigno P.

1968 voce "Fondazione (diritto civile)", ED, vol. XVII, Milano

Ricca L.

1996 Oggetto del trust, doveri del trustee e strumenti coercitivi o sanzionatori nel diritto interno, in AA.VV. 1996, 99 ss.

Riccio G.M.

2007 L'art.2645-ter del codice civile e la disciplina degli atti di destinazione, in AA.VV.2007 e, 469 ss.

Riccio R.

2009 Trust a vantaggio di un soggetto sottoposto ad amministrazione di sostegno: il cammino del professionista, TAF, 676 ss.

Risso L.F.

2001 Trascrizione di trasferimento dal disponente al trustee,  
TAF, 481 ss.

2003 Aspetti pratici della istituzione di un trust, in AA.VV.  
2003 b, 55 ss.

2007 I negozi di destinazione a tutela degli interessi del  
donante, in AA.VV. 2007 b, 330 ss.

Risso L.F. - Muritano D.

2006 Il trust: diritto interno e Convenzione de L'Aja.  
Ruolo e responsabilità del notaio, in TAF, 459 ss, (ovvero in  
BARTOLI-GRAZIADEI-MURITANO-RISSO 2007, 37 ss.)

Risso L.F. – Parisi D.

2009 Trust istituito da un minore nel suo esclusivo interesse,  
TAF, 373 ss.

ROCCA G.

1982 Il divieto testamentario di alienazione, RTDPC,  
409 ss.

Rojas Elgueta G.

2007 Il rapporto tra l'art.2645-ter cc e l'art.2740 cc: un'analisi  
economica della nuova disciplina, in AA.VV. 2007 b, 66 ss.

Roselli F.

2006 Atti di destinazione del patrimonio e tutela del creditore,  
in AA.VV. 2006 b (anche in N 2006)

Rota F. – Biasini G.

2007 Il trust e gli istituti affini in Italia, Milano

Rubino D.

1956 L'ipoteca immobiliare e mobiliare, in Tratt. di dir.civ. e comm. diretto da A.Cicu – F.Messineo, Milano

Ruotolo A.

1997 Ipotecabilità dei beni del fondo patrimoniale per scopi estranei ai bisogni della famiglia, studio n°1695 della Commissione Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, 21.7.1997, in CNN strumenti, 1-15.7.1997, 0570, 2.3

2007 Gli interessi riferibili a pubbliche amministrazioni, in AA.VV. 2007 b, 296 ss.

Russo E.

1973 Il Fondo patrimoniale, Studi sulla riforma del diritto di famiglia, Milano, 549 ss.

1989 Negozio giuridico e dichiarazioni di volontà relative a procedimenti "matrimoniali" di separazione, di divorzio, di nullità (a proposito del disegno di legge n°1831/1987 per l'applicazione dell'Accordo 18.2.1984 tra l'Italia e la S.Sede nella parte concernente il matrimonio), DFP, 1079 ss.

2006 Il negozio di destinazione di beni immobili o di mobili registrati (art.2645-ter cc), VN, 1238 ss.

Sala M.

1996      La rilevanza del consenso dei coniugi nella separazione consensuale e nella separazione di fatto, RTDPC, 1031 ss.

Salamone L.

2007      Destinazione e pubblicità immobiliare. Prime note sul nuovo art.2645-ter cc, in AA.VV.2007 a, 137 ss.

Salvatore V.

1996      Il trust. Profili di diritto internazionale e comparato, Padova

Sanfilippo G.

1987      Osservazioni sulla costituzione del fondo patrimoniale, GI, I, 2, 401 ss.

Santagata R.

2005      Patrimoni destinati ed azioni revocatorie (tra diritto attuale e prospettive di riforma), RIDC, I, 295 ss.

Santarcangelo G.

1985              La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale. Vol.I. Procedimento e uffici in generale, Milano

1986      La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale. Vol.II. Istituti a protezione degli incapaci, Milano



1989            La volontaria giurisdizione nell'attività negoziale.  
Vol.IV. Regime patrimoniale della famiglia, Milano

Santarsiere V.

1995        La surrogazione dei beni personali nel diritto di famiglia,  
N, 69 ss.

SANTORO L.

1995        Trust e fiducia, CI, 976 ss.

2004        Il trust in Italia, Milano

Santosuosso F.

1966        Del regime patrimoniale della famiglia, in Liguori B.-  
Distaso N.-Santosuosso F., Disposizioni della legge in generale.  
Delle persone e della famiglia, in Comm. del cod.civ. redatto a  
cura di magistrati e docenti, Torino

1983        Delle persone e della famiglia. Il regime patrimoniale  
della famiglia, in Commentario al codice civile, redatto a cura di  
magistrati e docenti, Libro I, titolo VI, capo 6°, tomo primo, parte  
terza, Torino

SATTA S.

1950        L'esecuzione forzata, Torino

Scaduto V.

2007      Gli interessi meritevoli di tutela: “autonomia privata delle opportunità” o “autonomia privata della solidarietà”, in AA.VV. 2007 b, 106 ss.

Scalfi G.

1960      Corrispettività e alea nei contratti, Milano

Schlesinger P.

1977      La comunione legale in AA.VV. 1977, t. I, parte prima

2006      Atti istitutivi di vincoli di destinazione. Riflessioni introduttive, relazione al Convegno di Milano del 22.5.2006 (citato in Oberto 2007)

Scognamiglio C.

1994      La capacità di disporre per donazione, in AA.VV. 1994

Serioli A.

2002      Scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale, FAM, 665 ss.

Severi C.

2008      Obbligo di mantenimento del minore e destinazione dei beni, FPS, 3, 2536

Sicchiero G.

2006      Commento all'art.2645-ter cc, in AA.VV. 2006 g

Siclari R.

2002 Il trust interno tra nuove questioni e vecchie prospettive:  
il trust statico, VN, 727 ss.

Spada P.

2006 a Il vincolo di destinazione e la struttura del fatto  
costitutivo, in AA.VV. 2006 a

2006 b Destinazioni patrimoniali ed impresa (patrimonio  
dell'imprenditore e patrimoni aziendali), in AA.VV. 2006  
b

2007 a Saggio senza titolo in AA.VV. 2007 a, 201 ss.

2007 b Articolazione del patrimonio da destinazione iscritta, in  
AA.VV. 2007 b, 120 ss.

SPADAFORA A.

2001 RAPPORTO DI CONVIVENZA MORE UXORIO E  
AUTONOMIA PRIVATA, MILANO

Spallarossa M.R.

2003 Trust e soggetti deboli, in AA.VV. 2003 b, 143 ss.

2006 Amministrazione di sostegno, interdizione, trust: spunti  
per un confronto, TAF, 354 ss.

Spreafico C.

2010 Soluzioni e clausole, in AA.VV. 2010, 61 ss.

Stefini U.

2008 La destinazione patrimoniale dopo il nuovo articolo  
2645- ter cc, GI, 7, 1823 ss.

Steidl F.

2002 Trascrizione di atti attributivi di beni immobili al trustee –  
I, TAF, 350 ss.

2003 Trust autodichiarati: percorsi diversi della trascrivibilità, TAF,  
376 ss.

2004 Trasferimento a trustee e vincolo del trust, TAF, 317 ss.

2005 La pubblicità della successione del trustee defunto,  
TAF, 306 ss.

2007 Gli interessi riferibili ad imprese e ad altri enti, in AA.VV.  
2007 b, 315 ss.

Talamanca M.

1978 Successioni testamentarie, in Commentario del codice  
civile a cura di A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma

Tarissi De Jacobis A.

2000 Trust istituito in esecuzione di un obbligazione morale,  
TAF, 458 ss.

Tassinari F.

1958 Questioni in tema di rappresentanza legale e di  
capacità processuale, RN, 852 ss.

Tedeschi G.

1951 Gli alimenti, in Trattato di diritto civile diretto da F.Vassalli, Torino

1963 Il regime patrimoniale della famiglia, in Trattato di diritto civile italiano diretto da F.Vassalli, Torino

Thiene A.

1998 La Convenzione dell'Aja relativa alla legge applicabile ai trusts e al loro riconoscimento: effetti nell'ordinamento italiano, SI, 1408 ss.

Tondo S.

s.d. Note esegetiche sull'art.2645-ter cc, saggio dattiloscritto

1993 Note sul trust: comparazione con una nostra prassi bancaria, RN, 53 ss.

1996 Ambientazione del trust nel nostro ordinamento e controllo notarile sul trustee, in AA.VV. 1996, 183 ss.

2007 Appunti sul vincolo di destinazione. L'art.2645-ter cc, in AA.VV. 2007 b, 168 ss.

Tonelli A.

2006 Trust di ente pubblico in regime tavolare, TAF, 53 ss.

2007 Il Tribunale di Reggio Emilia ricorre ad un frammento di trust per risolvere un accordo di separazione fra coniugi, TAF, 338 ss.

Tonelli A. \_ Bulgarelli A.

2010 Il trust di sostegno, TAF, 375 ss.

Torrente A.

1955 Della rendita vitalizia, in Commentario del codice civile  
a cura di A.Scialoja-G.Branca, Bologna-Roma

2006 La donazione, a cura di U.Carnevali e A.Mora, in Tratt.  
di dir.civ. e comm. diretto da A.Cicu – F.Messineo, Milano

Trabucchi A.

1957 voce “Legato (diritto civile)”, in NovissDI, vol. IX,  
Torino, 612

1981 Pas par cete cete voie s’il vous plait !, RDC, I, 349 ss.

1988 Istituzioni di diritto civile, Padova, 1988

Trapani G.

1999 Obbligazioni familiari e fondo patrimoniale: limiti  
all’esecuzione, studio del Cons.Naz.Notariato n°2384, approvato  
dalla Commissione studi civilistici del Cons.Naz.Notariato il  
22.6.1999, pubblicato su CNN notizie del 3.8.1999 n° 149 (nonché  
in AA.VV. Studi e materiali del Cons.Naz.Notariato, Milano 2002,  
6.1, 610)

2007 Il vincolo di destinazione dei beni oggetto del fondo  
patrimoniale ed i limiti all’autonomia privata dei costituenti, in  
AA.VV. 2007 d, 23 ss.

Trimarchi G.A.M.

2007      Gli interessi riferibili a persone fisiche, in AA.VV. 2007  
b, 261 ss.

Triola R.

2000      La trascrizione, in Trattato di diritto privato a cura di  
M.Bessone, vol. IX, Torino

Troiano P.

2007              L'atto negoziale di destinazione: origine dell'istituto  
e                      possibili applicazioni in favore di pubbliche  
                            amministrazioni, in AA.VV. 2007 a, 159 ss.

Troiano V.

2003      Le operazioni di cartolarizzazione. Profili generali,  
                    Padova

Tucci G.

2003      Trust, concorso dei creditori e azione revocatoria, TAF,  
24      ss.

UNDERHILL A.- HAYTON D.

2003      Law relating to Trusts and Trustees, Londra-Dublino-  
Edimburgo

Valenza F.

2009 Breve postilla su minori, fondo patrimoniale, trust, in  
www.federnotizie.org, numero del gennaio 2009 della rivista on  
line

Venchiarutti A.

2006 a La protezione dei soggetti deboli. Trust e  
amministrazione di sostegno, TAF, 46 ss.

2006 b Amministrazione di sostegno e trust per una  
protezione articolata del disabile, nota a  
Trib.Genova – Giudice Tutelare (decr.)  
14.3.2006, NGCC, I, 1211 ss.

Verola G.

2000 Lo scioglimento del fondo patrimoniale in via  
convenzionale ed in presenza di figli minori, RN, 396 ss.

Vettori G.

2007 Atto di destinazione e trascrizione. L'art.2645-ter cc, in  
AA.VV. 2007 a, 171 ss.

Vianello A.

1998 Lo scioglimento convenzionale del fondo patrimoniale in  
presenza di figli minori, RN, 226 ss.

Viani M.

2001 Ancora sullo scioglimento convenzionale del fondo  
patrimoniale, RN, 1191 ss



VICARI A.

2003 Il trust di protezione patrimoniale, Milano

Viglione F.

2005 Vincoli di destinazione nell'interesse familiare, Milano

Vigoriti V.

2002 Trustee e beneficiari: l'arbitrato difficile, TAF, 508 ss.

VINCENZI AMATO D.

1982 Gli alimenti, in Trattato di diritto privato diretto da P. Rescigno, vol. IV, Torino

VITUCCI P.

1983 Clausole testamentarie sul potere di disposizione dell'istituto, DFP, 665 ss.

Von Overbeck A.E.

1985 a Report of the Special Commission, in Hague Conference on private international law. Proceedings of the 15th Session, II, La Haye

1985 b Explanatory Report, in Hague Conference on private international law. Proceedings of the 15th Session, II, La Haye

Wadham J.

2002 Willoughby's Misplaced Trust, Cambridge

Windscheid B.

1850      Lehre    des    Roemischen    Rechts    von    der  
Voraussetzung,      Duesseldorf

Zanchi D.

2007      A proposito di due ulteriori applicazioni del trust al  
fallimento, TAF, 123 ss.

Zatti P. – Colussi V.

2001      Lineamenti di diritto privato, Padova

Zoppini A.

2001 a    Riformato il sistema di riconoscimento delle persone  
giuridiche, CorG, 291 ss.

2001 b    Tentativo d'inventario per il "nuovo" diritto di famiglia: il  
contratto di convivenza, RCDP, 335 ss.

2002      Autonomia e separazione del patrimonio, nella  
prospettiva dei patrimoni separati della società per azioni, RDC, I,  
573

2007 a    Prime (e provvisorie) considerazioni sulla nuova  
fattispecie, in AA.VV. 2007 a, 99 ss.

2007 b    Destinazione patrimoniale e trust: raffronti e linee per  
una ricostruzione sistematica, in AA.VV. 2007 b, 337 ss.

